



CONFCOOPERATIVE

Brescia

*Notizie*

anno 4 numero 4 dicembre 2013



**Gli auguri per il Natale**  
**Equipaggiarsi e prevedere**  
**Laboratorio per la sussidiarietà**  
**Il rinnovo delle Federazioni**

# Il cammino

**P**orta la data del 22 settembre questa lettera aperta che il vescovo di Angoulême ha indirizzato a papa Francesco. È stata ripresa da *La Croix* il 30 settembre. La offro agli amici di *Confcooperative Brescia* come augurio di Natale, con l'augurio che il testo ci aiuti a superare le riflessioni non poche volte scontate scritte e dette in questi mesi.

*Don Mario Benedini*

Caro Papa Francesco,  
All'indomani della sua elezione, nel marzo del 2013, l'amico cardinale francese Roger Etchegaray le ha inviato una poesia in cui le manifestava con finezza la sua gioia e la sua fiducia.

Mi permetta di dirle oggi la mia viva riconoscenza per le riflessioni che ha rese pubbliche sulle riviste dirette dai suoi confratelli gesuiti. Ancor più perché queste parole prolungano quelle da lei pronunciate ai vescovi del Brasile nel luglio scorso, durante la Giornata mondiale dei giovani. Come acutamente sottolinea fin dall'inizio dell'intervista, lei chiama l'intera Chiesa a una grande ricollocazione delle sue priorità pastorali – mi ha fatto notare stamattina un cristiano della mia diocesi. Questa ricollocazione di priorità pastorali è ispirata da un grande atto di speranza e si iscrive nella tradizione spirituale che lascia a Dio la libertà di sorprenderci.

Tutti percepiscono nelle sue parole due istanze principali: la priorità del rinnovamento della vita cristiana in rapporto alle riforme istituzionali e l'appello a non porre le questioni morali e le soluzioni disciplinari al posto dell'essenziale che è contenuto nella rivelazione di Gesù Cristo Salvatore.

Lei lo sa bene, santità: sono istanze profondamente liberanti e molto tradizionali. Quelli che hanno letto Vera e falsa riforma della Chiesa di padre Yves-Marie Congar sanno bene che, lungo la storia, le riforme nella Chiesa sono inseparabili da un lavoro in profondità che ridà a Gesù Cristo il posto centrale nella fede e nella vita cristiana. Benedetto, Francesco, Ignazio e molti altri ci sono stati donati da Dio per suscitare un rinnovamento spirituale in preparazione delle trasformazioni delle strutture. Grazie



di averci ricordato che «la prima riforma deve essere quella del modo di essere» e che «i ministri del Vangelo siano uomini capaci di riscaldare il cuore delle persone, di dialogare e camminare con loro, di discendere nella loro notte, nella loro oscurità, senza perdersi». Quali straordinarie scoperte e quanti incontri belli ci attendono su questi cammini aperti!

Quanto alla morale cristiana, a partire dal Vangelo come dalle lettere dell'apostolo Paolo, essa deriva dalla rivelazione di Cristo, che «è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10). La debbo ringraziare, caro papa Francesco, di averlo detto con chiarezza: «Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e uso dei metodi contraccettivi. Questo non è possibile... Dobbiamo quindi trovare un nuovo equilibrio, altrimenti anche l'edificio morale della Chiesa rischia di cadere come un castello di carte, di perdere la freschezza e il profumo del Vangelo». Ma possiamo da subito – come ha consigliato ai vescovi del Brasile – praticare la pastorale non solo dell'accoglienza, ma dell'accompagnamento, alla luce del racconto dei discepoli di Emmaus, «una Chiesa in grado... di andare al di là del semplice ascolto; una Chiesa che accompagna il cammino mettendosi in cammino con la gente; una Chiesa capace di decifrare la notte contenuta nella fuga

di tanti fratelli e sorelle da Gerusalemme». Grazie, caro papa Francesco, di incoraggiarci al lavoro continuo di presenza e di discernimento, grazie al quale scopriamo che gli altri non sono per noi dei clienti, ma dei segni viventi attraverso i quali Dio si manifesta a noi! Ma la parte più bella delle sue riflessioni mi sembra essere non tan-

to nell'apertura al mondo – che qualche volta abbiamo declinato in forma ingenua –, ma nel suo appello all'apertura esigente del cuore e dell'intelligenza, che impedisce ogni deriva di ripiegamento e di sfiducia, come anche «il sogno di occupare gli spazi del potere». Mi auguro che il vostro ammonimento sia ascoltato. «Per questo le lamentele mai mai ci aiutano a trovare Dio. Le lamentele di oggi su come va il mondo “barbaro” finiscono a volte per far nascere dentro la Chiesa desideri di ordine inteso come pura conservazione, difesa. No: Dio va incontrato nell'oggi».

Questa concezione così tradizionale della presenza di Dio nella storia mi richiama il padre de Lubac e la sua Meditazione sulla Chiesa, scritta verso il 1953, un momento per lui divorante.

Uomo di cuore e di intelligenza, ha attinto alle sorgenti cristiane questa comprensione aperta della fede, che lascia spazio all'incertezza umana per dare tutte le possibilità a quello che Dio ci rivela e ci dona.

Caro papa Francesco, avrei molte altre cose da dirle, ringraziando inoltre del ricordo dei pittori, compositori e scrittori da lei amati. Ho spesso ammirato il quadro del Caravaggio a San Luigi dei Francesi e quel raggio di luce che lega Gesù al pubblicano Matteo, «il peccatore su cui si è posato

lo sguardo del Signore». Amo molto anche, non lontano da lì, nella chiesa di Sant'Agostino, la Madonna dei pellegrini dello stesso Caravaggio. Nelle braccia della madre il bambino Gesù irradia luce e Maria si volge all'uomo e alla donna anziani, inginocchiati davanti a lei. L'uomo e la donna pregano ambedue, ma in maniera diversa. L'uomo è curvo, implorante e si vedono i suoi piedi nudi che fanno pressione sul terreno. La donna è come in un dialogo con la Madonna, la guarda, la ringrazia, mentre l'uomo sembra indirizzarsi maggiormente al bambino che lo benedice.

Qui è il mistero della nostra umanità: la presenza irradiante di Gesù, l'amore di sua madre e questo commovente abbandono dell'uomo e della donna che vivono un momento d'eternità.

Ecco il mistero della Chiesa: nella notte da cui sorge l'aurora non cessiamo di camminare e Dio è lì e la sua benedizione ci accompagna! Grazie, caro papa Francesco, di essere con noi in questo cammino! Che lo Spirito Santo le doni di aprirlo ancora di più, in nome della misericordia di Cristo!

*mons. Claude Dagens*

*Vescovo di Angoulême e accademico di Francia*

## Confcooperative Brescia Notizie

anno 4 – n. 4

Registrazione Tribunale di Brescia  
n. 45/2009

Redazione e amministrazione:  
via XX Settembre 72  
25121 Brescia

Editore:  
Assocoop società cooperativa  
Direttore responsabile:  
Silvia Saiani  
In redazione:  
Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini,  
Massimo Olivari, Gianangelo Monchieri

Stampa:  
Acherdo S. C. – Calcinato (BS)

Progetto grafico e impaginazione:  
Michele Ciapetti

Fotografie:  
archivio di Confcooperative Brescia  
Foto in copertina: “Paesaggi bresciani”  
Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero:  
Don Mario Benedini, Gregorio Arena, Vincenzo Mannino,  
Mattia Affini, Federico Gorini, Francesca e Ombretta

### in questo numero

- Auguri.....p.3–4
- Lettera del presidente.....p.5–6
- Qui via XX Settembre.....p.7–15
- Cosa succede.....p.17–20
- Settori.....p.20–22
- Inserto tecnico.....p.I–XXIV

Confcooperative Brescia  
Via XX settembre 72, 25121 Brescia  
Telefono 030.37421  
[www.brescia.confcooperative.it](http://www.brescia.confcooperative.it)

# Equipaggiarsi e prevedere

“Sappiamo non esserci bello o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento. In altre parole: la bufera c'è, e noi ci siamo difesi grazie all'equipaggiamento disponibile, quello costruito nei momenti di bel tempo”



Si chiude l'anno con una considerazione che giornalmente si potrebbe tradurre così: le cooperative bresciane tengono. Tengono negli occupati, con oltre 17mila lavoratori; tengono nei servizi, con quasi 2milioni di fatturato; tengono coi soci, con oltre 125mila persone. Eppure anche nel 2013, così come nel 2011 e 2012, questi esiti sono stati possibili grazie al sostegno diretto dei soci stessi, con il loro lavoro, con i loro capitali sociali e con le riserve messe in gioco, faticosamente accantonate negli anni precedenti. Si mescola quindi soddisfazione e consapevolezza della fragilità del momento, che ci obbliga a continuare le nostre riflessioni per garantire una tenuta nel lungo periodo.

Sappiamo non esserci bello o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento. In altre parole: la bufera c'è, e noi ci siamo difesi grazie all'equipaggiamento disponibile, quello costruito nei momenti di bel tempo. Ma ecco allora una seconda considerazione: oltre al ripararsi c'è un altro gesto da compiere, ovvero il poter fare una efficace previsione di ciò che accadrà, il disporre di una buona previsione del tempo. Se l'economia è fragile, possiamo rispondere con la robustezza delle nostre dotazioni e delle nostre previsioni. Ecco allora che il compito di una associazione come la nostra può essere riletto anche sulla base di questi due asset: **equipaggiarsi e prevedere**.

Il primo asset è prevedere. Il nuovo anno si aprirà con l'avvio del percorso di rinnovo dei settori e delle nostre federazioni Regionali e Nazionali. È questa una buona occasione per discutere e

approfondire ciò che potrebbe essere il futuro e quale disegno pensiamo di realizzare, per continuare ad essere protagonisti.

Il secondo asset è l'equipaggiamento. E qui, oltre ai nostri beni materiali, conterranno alcune forze. Mi permetto di citarne una, a titolo di esempio.

In queste fasi è decisivo il dotarsi di una stabile e competente classe dirigente, di persone che abbiano piena conoscenza della realtà e dei suoi processi, che abbiano capacità di tenuta così come di lungimiranza, di saper valorizzare ciò che merita e di saper innovare. Questo vale

## Incontro con Viviana Beccalossi

Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo regionale della Regione Lombardia



Viviana Beccalossi è stata ospite del Consiglio Provinciale di Confcooperative Brescia lo scorso 18 ottobre. Dopo aver proposto di lavorare insieme stabilendo metodi di lavoro con incontri periodici, l'Assessore ha presentato alcune iniziative interessanti per il sistema delle imprese Cooperative:

- la convocazione del Tavolo Regionale della Cooperazione, segno di un rinnovato rapporto fra Regione Lombardia e mondo Cooperativo;
- il recente provvedimento del cosiddetto Credito inCassa e i rapporti fra le imprese Cooperative e le amministrazioni locali;
- anche per Brescia EXPO2015 è un'importante opportunità: l'Assessore si impegnerà a verificare che il 5% degli appalti per le realizzazioni e i servizi connessi all'evento nazionale venga destinato alle Cooperative sociali;
- la Regione ha avviato la riforma della Legge 12 per la quale desidera avere stimoli e suggerimenti anche da Confcooperative Brescia.

per ogni singola impresa cooperativa ma, concedetemi, anche per la nostra associazione. Pensando alle prossime tappe congressuali, sappiamo di aver bisogno di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, che mettano a disposizione tempo e pazienza nel lavorare con gli altri. **Saper lavorare con gli altri è decisivo.** Oggi continuano ad essere importanti ruoli e funzioni di un organigramma che va compilato con particolare intelligenza e saggezza. Ma oggi si rivelerebbero decisive quelle disponibilità capaci di “seder-si con altri e a mettersi in gioco con altri”, rinunciando ad alcune certezze individuali per darsene una più grande con gli altri: persone in grado di ascoltare e far sintesi condivisa, unico modo per dare fiducia alle relazioni interpersonali e istituzionali che potrebbero generare nuove opportunità o comunque capacità di risposta ai bisogni crescenti. Detto questo, non mi rimane che fare gli auguri a tutti. Ci auguriamo che questo Natale porti la nascita di una speranza per il nuovo anno che si apre.



### Incontro con Felice Scalvini Assessore alle Politiche per la Famiglia, la Persona, la Sanità del Comune di Brescia

Per iniziativa del Settore Sociale, ma allargato a tutte le cooperative aderenti, lo scorso 25 ottobre Felice Scalvini è entrato nella sede di Confcooperative Brescia con un cappello diverso ma con la competenza e la passione per “il sociale” di sempre. È stato un momento importante per le cooperative che operano con il Comune di Brescia per conoscere il programma dell'assessorato, i temi e le priorità dello stesso, le modalità con le quali continuare il dialogo e i rapporti tra mondo della cooperazione ed Ente Locale, nonché condividere le preoccupazioni per un momento estremamente difficile per il lavoro delle cooperative sociali a causa dell'aumento del disagio e dei bisogni da un lato e, per contro, alla scarsità delle risorse economiche disponibili. Ma è stato anche una preziosa opportunità per riflettere sul ruolo e sul compito che oggi, in questo tempo e di fronte a questi problemi, la cooperazione sociale è chiamata a svolgere per il bene della nostra città e della comunità che la abita. Scalvini ha richiamato tutti a praticare una “cittadinanza attiva” dove non esiste solo la risposta ai bisogni ma c'è una co - responsabilità tra pubblico e privato per dare soluzione ai problemi di interesse generale.

Marco Menni

### “AGRINSIEME: costituito il coordinamento bresciano tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari”

È nato, lo scorso mese di novembre, anche a Brescia “Agrinsieme”, il coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative agricole bresciane di Cia, Confagricoltura, Agci, Confcooperative e Legacoop (queste ultime tre riunite nell'Alleanza delle Cooperative Italiane). “Con Agrinsieme una parte molto significativa del mondo agricolo unifica e semplifica i processi della rappresentanza” hanno sottolineato i presidenti delle cinque sigle provinciali: Aldo Cipriano, Francesco Martinoni, Antonio Zampedri, Marco Menni e Sergio Dotti. “Agrinsieme rappresenta un momento di discontinuità rispetto alle logiche frammentarie che spesso hanno caratterizzato il mondo agricolo ed è portatore di un nuovo modello di rappresentanza”. Il Coordinamento Provinciale di Agrinsieme lavorerà per la diffusione di strumenti di collaborazione tra imprese agricole e tra i diversi soggetti della filiera agroalimentare, agroindustriale e della distribuzione. Il documento economico-politico sottoscritto individua tematiche ben precise da affrontare, a partire dalle Assicurazioni, al Credito e alla Finanza, all'incentivazione delle Organizzazioni di Produzione e alle collaborazioni tra cooperative agricole di servizi ed imprese agricole, oltre che l'attività di lobby con le istituzioni provinciali e regionali. Come già fatto a livello nazionale, anche a Brescia saranno promossi dei tavoli di coordinamento di filiera con particolare riferimento ai comparti lattiero caseario, cerealicolo, zootecnico e vitivinicolo. Importanti i numeri espressi da Agrinsieme. Sono 76 le imprese cooperative agroalimentari dell'Alleanza Cooperativa, che a loro volta associano 11.200 mila aziende. Confagricoltura e Cia insieme rappresentano oltre 4.500 aziende agricole bresciane.

# Laboratorio per la sussidiarietà

*Prosegue la pubblicazione di contributi relativi alla nuova stagione del pensiero economico, dopo "L'Economia del Bene Comune" (n°2/2013) e "L'Economia di Comunione" (n°3/2013) ospitiamo l'"Associazione Labsus" impegnata nella costruzione di un nuovo modello di società. Un versante più giuridico ma con ricadute concrete sull'economia dei territori.*

Labsus, il Laboratorio per la Sussidiarietà, ha un obiettivo ben preciso, fondato sulla certezza che le persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste capacità siano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale. Questa certezza ha trovato conferma nella legge di revisione costituzionale che nel 2001 ha introdotto nella Costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale, con questa formulazione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" (art. 118, ultimo comma). La nuova norma, riconoscendo che i cittadini sono in grado di attivarsi autonomamente nell'interesse ge-



nerale e disponendo che le istituzioni debbano sostenere gli sforzi in tal senso, conferma appunto sia che le persone hanno delle capacità, sia che possono essere disposte ad utilizzare queste capacità per risolvere non solo i propri problemi individuali, ma anche quelli che riguardano la collettività. Se questa è la certezza di fondo che ci ispira, allora è chiaro anche il nostro obiettivo: far sapere al maggior numero possibile di persone che nella nostra Costituzione c'è questa grande novità rappresentata dal principio di sussidiarietà e che questa novità può cambiare il loro modo di stare, come cittadini, in questa società. Pochi, infatti, si sono accorti delle enormi potenzialità di questo nuovo principio. E

fra questi ce ne sono alcuni che ne danno un'interpretazione riduttiva, in negativo, secondo la quale se i privati si attiva-

no il pubblico deve ritrarsi, come se la presenza dei soggetti pubblici in certi settori fosse un male da sopportare in mancanza di meglio. Non è questa la nostra idea di sussidiarietà. Non solo perché, sia pure con tutti gli aggiustamenti necessari, il ruolo dei soggetti pubblici nel garantire i diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione rimane essenziale. Ma soprattutto perché la vera essenza della sussidiarietà non sta tanto nel fungere da principio regolatore dei confini fra una sfera pubblica ed una privata considerate fra loro inevitabilmente confliggenti, quanto nell'essere la piattaforma costituzionale su cui costruire un nuovo modello di società caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini



autonomi, solidali e responsabili, alleati dell'amministrazione nel prendersi cura dei beni comuni. È un modo di essere cittadini del tutto nuovo e finora irrealizzabile, perché l'ordinamento non consentiva ai cittadini comuni di occuparsi della cosa pubblica pur continuando ad essere

semplici cittadini. Anzi, era considerata assurda la sola idea che un cittadino, senza iscriversi ad associazioni di volontariato o similari, potesse in quanto tale avere la voglia e le capacità per prendersi cura dei beni co-

**“La vera essenza della sussidiarietà non sta tanto nel fungere da principio regolatore dei confini fra una sfera pubblica ed una privata considerate fra loro inevitabilmente confliggenti, quanto nell’essere la piattaforma costituzionale su cui costruire un nuovo modello di società caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini attivi”**

muni insieme con altri cittadini e con l'amministrazione.

Oggi questa assurda idea sta nella Costituzione. E noi vogliamo che il maggior numero possibile di cittadini si mobiliti, in maniera soli-

dale e responsabile, per contribuire alla rinascita del Paese. Per questo abbiamo creato Labsus, che è un vero e proprio Laboratorio per l'attuazione del principio di sussidiarietà, dove elaboriamo idee, raccogliamo esperienze e materiali di ogni genere, segnaliamo iniziative. E tutto questo lo

facciamo da volontari, anzi, meglio, da cittadini attivi, impegnando tempo ed energie senza ricevere compensi di tipo materiale ma traendone invece molte soddisfazioni sul piano della realizzazione personale. Sappiamo infatti che quello che stiamo facendo, sia pure con le nostre forze limitate, è utile ed è destinato a cambiare radicalmente le forme della cittadinanza in Italia, con effetti al momento imprevedibili ma sicuramente incisivi dal punto di vista della realizzazione di una maggior democrazia sostanziale, del miglioramento della convivenza civile, delle condizioni materiali di vita. Chi vuole battersi con noi per questi obiettivi è benvenuto.



# Un ricostituente per l'Italia

Prendersi cura dei beni comuni

I beni comuni sono indispensabili per vivere una vita degna di essere vissuta. Sono sia materiali (acqua, aria, paesaggio, spazi urbani, ambiente, territorio, beni culturali, biblioteche, musei), sia immateriali (legalità, salute, conoscenza, lingua, memoria collettiva e altri simili). Non sono pubblici, nel senso di beni dello Stato, né privati.

Sono di tutti e quindi tutti possono goderne. Godendone, però, si consumano, si logorano. Affinché sia noi sia le generazioni future possiamo continuare a goderne è dunque necessario che qualcuno se ne prenda cura.

## Un altro modo di guardare all'Italia

Proprio perché i beni comuni interessano e servono a tutti, noi di Labsus pensiamo che si debba affidarne la "manutenzione" ai cittadini. D'altro canto, se non ci prendiamo cura noi del nostro Paese, chi altri dovrebbe farlo?

Non è affatto utopia pensare che gli italiani siano disposti a curare i beni comuni con la stessa attenzione con cui curano i propri beni privati, a cominciare dalla casa. Le cen-

tinaia di casi che abbiamo raccolto dal 2006 ad oggi dimostrano infatti che, in maniera del tutto autonoma e scoordinata, i cittadini già lo stanno facendo.

Il problema è un altro, cioè appunto quello di coordinare queste migliaia di micro esperienze locali, creando canali di comunicazione fra di loro per moltiplicare l'effetto energizzante della cittadinanza attiva sull'intera società. Si tratta di mettere "a sistema" ciò che oggi è un arcipelago di singole esperienze di cura civica dei beni comuni. È impegnativo, faticoso, ma non impossibile. Semplicemente, è un altro modo di guardare all'Italia.

## Un altro modo di guardare le persone

Le risorse per curare e sviluppare i beni comuni ci sono, anche se continuano ad essere ignorate. Per farle emergere è però necessario considerare le persone come portatrici non soltanto di bisogni, ma anche di capacità.



In sostanza, per affrontare la crisi economica e sociale che l'Italia sta attraversando è indispensabile prendersi cura dei beni comuni in modo partecipato e innovativo, valorizzando nell'interesse generale le competenze e le infinite risorse di intelligenza, creatività e capacità di lavoro di cui siamo dotati noi italiani.

Ma non soltanto le nostre. Per la cura dei beni comuni vanno infatti messe in campo anche le risorse di coloro che formalmente non sono cittadini, come gli stranieri che vivono e lavorano nel nostro Paese. E ancor di più quelle dei giovani nati qui da genitori stranieri o arrivati qui da piccoli, che dovremmo far di tutto per integrare nella nostra società.



## **Difendere la democrazia e il benessere**

Prendersi cura dei beni comuni presenti sul territorio della propria comunità è infatti il miglior modo per essere cittadini, nei fatti e non soltanto nei documenti. Ed è anche indispensabile sia per difendere la democrazia, sia il nostro benessere materiale.

La crisi infatti, impoverendo vaste aree della popolazione e creando incertezza per il futuro, alimenta il disprezzo per le istituzioni e la democrazia rappresentativa, considerata non in grado di dare risposte ai bisogni ed alle paure dell'opinione pubblica. Per contrastare questo distacco è dunque cruciale rivitalizzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso la cura condivisa dei beni della comunità ed esperienze concrete di partecipazione alla vita pubblica.

Al tempo stesso la valorizzazione delle esperienze di cura civica dei beni comuni consente di contrastare l'impoverimento dovuto alla diminuzione della disponibilità di beni privati, mantenendo una buona qualità della vita e garantendo il rispetto dei diritti di cittadinanza, soprattutto dei nostri concittadini in peggiori condizioni sociali ed economiche.

Se diminuisce la ricchezza privata bisogna infatti investire sulla produzione, cura e sviluppo dei beni comuni, anche per produrre quel capitale sociale che costituisce uno dei primi fattori di sviluppo.

## **Un ricostituente per l'Italia**

La cura civica dei beni della comunità nel nostro Paese è già realtà. Ciò che invece manca è la percezione dell'esistenza di una "rete invisibile" che coinvolge complessivamente migliaia e migliaia di cittadini attivi.

Tutte queste esperienze sparse per l'Italia sono infatti come i punti di quel gioco chiamato la "pista cifrata" in cui c'è una sequenza di punti disordinati. Solo collegandoli seguendo un certo ordine emerge un'immagine d'insieme comprensibile e familiare, in questo caso l'immagine dell'Italia dei beni comuni.

Allo stesso modo, se le micro esperienze locali di cura civica dei beni della comunità fossero collegate fra di loro, potessero scambiarsi conoscenze e competenze, evitando di ripetere gli stessi errori o di affrontare i medesimi ostacoli, il moltiplicatore rappresentato dal coordinamento di tutte queste esperienze avrebbe per l'organismo debilitato del nostro Paese l'effetto di un potente ricostituente.

## **Ci vuole una regia**

La valorizzazione dell'impegno dei cittadini attivi per la cura dei beni delle comunità richiede una regia a livello comunale (nelle grandi città probabilmente anche a livello di quartiere), regionale e nazionale. Servono centri di informazione, sostegno e coordinamento dei cittadini che si attivano per i beni comuni, nello spirito dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, che prescrive ai soggetti pubblici di "favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

"Favorire" non vuol dire né esercitare poteri, né elargire denaro, bensì svolgere una funzione di regia, coinvolgendo soggetti espressione delle diverse realtà territoriali, regioni, enti locali, università, fondazioni, organizzazioni civiche, soggetti del Terzo settore ma anche imprese, profit e non profit.

Queste cabine di regia, in particolare a livello locale, possono essere istituite autonomamente da organizzazioni civiche in rappresentanza della società civile, con il sostegno delle istituzioni. Oppure possono essere queste ultime a prendere l'iniziativa, coinvolgendo la società civile in tutte le sue articolazioni, secondo la logica della sussidiarietà circolare.

*Gregorio Arena*



# Le città come beni comuni

Il Comune di Bologna, con il supporto di Labsus e del Centro Antartide e con il sostegno della Fondazione del Monte, sta sperimentando una nuova modalità di cura dei beni comuni fondata sul modello dell'amministrazione condivisa.

Il progetto "Le città come beni comuni" intende fare della partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni urbani un tratto distintivo dell'amministrazione bolognese. Questo obiettivo sarà perseguito agendo su due principali ambiti: da un lato un lavoro sul funzionamento dell'amministrazione comunale per rendere organigrammi, procedure e regolamenti orientati alle possibilità dei cittadini di attivarsi per la cura dei beni comuni, dall'altro la sperimentazione operativa di forme di gestione civica di spazi pubblici su tre aree della città,

selezionate attraverso il pieno coinvolgimento dei quartieri.


Il progetto prevede quindi l'elaborazione e implementazione di una normativa dedicata, la formazione del personale comunale coinvolto, la ricognizione delle esperienze di cittadinanza attiva presenti nella realtà bolognese. Si prosegue poi con il coinvolgimento sperimentale dei gruppi di cittadini attivi sulle zone selezionate, la realizzazione di attività e opere sul territorio effettuate tramite la loro azione e la posa delle basi per il proseguimento del rapporto amministrazione - cittadini. A tutte le attività saranno affiancati momenti e strumenti di comunicazione, interna ed esterna, e di monitoraggio del lavoro in corso.



Le attività del progetto sono ideate in modo da fare di Bologna una realtà esemplare, che possa rappresentare, dal punto di vista normativo ed operativo, un progetto pilota da raccontare ed esportare in altre città. Parallelamente si lavorerà in modo che il metodo utilizzato ed affinato possa essere adottato dal Comune di Bologna al termine del progetto sulle zone coinvolte e su altre nuove aree. Sul sito [www.cittabenicomuni.it](http://www.cittabenicomuni.it) troverete tutte le informazioni relative al progetto.



## TUTT'ALTRA MUSICA PER LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA



Per una buona esecuzione musicale servono bravi solisti, con esperienza e creatività, affiatamento e visione d'insieme, capacità progettuale e senso dell'organizzazione.

Aggiungete un direttore autorevole che dia tono e ritmo ed avrete una buona orchestra.

**Acherdo** è tutto questo, solo non suona: **comunica**.

Via Cairolì, 3 - CALCINATO (BS) - Tel. 030 9636458

[www.acherdo.com](http://www.acherdo.com)



## DDL STABILITÀ 2014 BLOCCATA LA RIFORMA IVA PER LE COOP. SOCIALI

Nell'ambito della Legge di Stabilità 2014, il cui testo, alla data di chiusura del presente lavoro, è ancora oggetto di discussione in Parlamento, è prevista una sensibile rimodulazione del contenuto dell'art. 1, commi 488 e 489, della L. 228/2012, che, in assenza di interventi, avrebbe determinato per le cooperative sociali, senza facoltà di opzione, l'innalzamento, dal 4% al 10%, dell'aliquota Iva applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative ed assistenziali, se rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, lasciando al regime di esenzione le prestazioni rese in modo diretto nei confronti dell'utente finale del servizio.

Si è in precedenza avuto modo di illustrare, anche su queste pagine, la portata innovativa della disciplina contenuta nel testo originario della L. 228 del 24/12/2012, disciplina che, si ricorda, aveva previsto l'abrogazione del n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata alla legge Iva (prestazioni ad aliquota 4%) e la contestuale introduzione, nella parte III della medesima tabella A (operazioni ad aliquota 10%), del nuovo n. 127-undevices), avente ad oggetto le

prestazioni di cui ai n. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, rese dalle cooperative sociali in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter, in modo indiretto, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. Per effetto della prevista limitazione alle prestazioni svolte in modo indiretto, tramite appalto o convenzione, l'aliquota Iva del 10% non sarebbe risultata applicabile alle prestazioni rese in modo diretto nei confronti del fruitore del servizio, prestazioni da assoggettare al regime di esenzione, ai sensi del citato art. 10.

L'entrata a pieno regime delle disposizioni contenute nella L. 228/2012 si sarebbe manifestata con il 2014. In tal senso si esprime il comma 490 della L. 228/2012, che così dispone: *“Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.”*

La manovra di stabilità per il 2014, come detto ancora in discussione in Parlamento, riscrive in termini complessivi i citati commi 488 e 489, disponendo letteralmente quanto segue: *“In vista della riforma dei regimi Iva speciali dell'Unione Europea*

*previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.”*

Per effetto del nuovo scenario normativo, sempre che rimanga tale fino alla conclusione dell'iter parlamentare, pare vengano meno, al momento, i timori di un aumento generalizzato del carico fiscale in seno alle prestazioni socio-sanitarie, educative ed assistenziali, aumento che, in relazione al testo diffuso, tenderà a colpire le sole cooperative diverse da quelle disciplinate dalla legge 381/91, norma speciale in materia di cooperazione sociale.

La prevista soppressione del comma 489 consentirà inoltre di mantenere inalterata, per le cooperative sociali (Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/97), la possibilità di scelta del regime di maggior favore, tra quello che prevede l'applicazione dell'imposta ed il regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 331, della L. 296/06.

Al momento, purtroppo, nessuna

fiscale

attenzione è stata riposta, nel testo normativo contenuto nel disegno di legge in commento, alla questione sollevata dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, relativa alla presunta soppressione del n. 41-bis), nonostante il dettato normativo, già a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Nell'ambito dell'intervento citato, infatti, l'Agenzia aveva espresso il parere secondo il quale l'abrogazione del n. 41-bis) avrebbe effetto già dallo scorso 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, rimanendo, le prestazioni rese dalle cooperative sociali nei confronti dei fruitori finali del servizio, assoggettate, già da tale data, al regime di esenzione.

Tale passaggio, in verità, è parso da subito in contrasto con quanto previsto dal comma 490, il cui testo letterale sopra proposto non sembrava prestarsi ad interpretazioni diverse da quella che conduce all'applicazione delle nuove disposizioni, come detto, con riferimento ai soli contratti stipulati, prorogati o rinnovati a decorrere dall'anno 2014.

Nell'ambito delle numerose proposte di modifica richieste, in sede parlamentare, al testo del disegno di legge, si è cercato di "sanare" la citata situazione di apparente conflitto; il relativo emendamento, la cui stesura, peraltro, è apparsa ai più confusa e disorganizzata, non ha però trovato accoglimento.

L'incipit della disposizione di modifica contenuta nel disegno di legge in commento esprime il ca-

rattere probabilmente ancora provvisorio della disciplina complessiva in materia, disciplina che sarà verosimilmente ripresa in considerazione nell'ambito del processo di armonizzazione della normativa interna alle disposizioni comunitarie, una volta definiti i contenuti della riforma dei regimi speciali Iva in ambito UE.

Sarà da mantenere sotto costante controllo l'iter parlamentare della disposizione, contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2014, disposizione che, nonostante trovi l'ovvio consenso dal settore della cooperazione sociale, potrebbe essere ulteriormente migliorata, a beneficio anche delle cooperative diverse da quelle appartenenti al settore sociale.

**Maurizio Magnavini**

fiscale

## BREVI FISCALI

### Art. 62 in agricoltura: l'intervento del TAR Lazio

Si è avuto modo in passato di segnalare, anche su queste pagine, le diverse posizioni ministeriali in ordine alla vigenza, o meno, delle disposizioni dettate dall'art. 62 del D.L. 1/2012, in relazione ai contratti aventi ad oggetto prodotti agricoli ed agroalimentari.

Ci si riferisce, in particolare, rispettivamente agli interventi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanati nella scorsa primavera a brevissima distanza l'uno dall'altro, interventi che si erano posti l'obiettivo di coordinare la disciplina dettata per il settore agricolo con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012 che, in attuazione

della direttiva comunitaria in tema di lotta contro i ritardi di pagamento, ha stabilito una disciplina generale, con riferimento al complesso delle transazioni commerciali.

I due pareri hanno da subito palesato evidenti difformità di interpretazione. Secondo il MISE (parere prot. 5401 del 26/03/2013) l'art. 62 del D.L. 1/2012, in riferimento ai termini di pagamento, era da ritenersi abrogato tacitamente e, quindi, non più in vigore. A giudizio del MIPAAF (parere prot. 3470 del 02/04/2013), invece, il medesimo art. 62, ponendosi in evidente specialità rispetto alla previsione generale contenuta nel D.Lgs. 192/2012, sarebbe ancora piena-

mente efficace.

Sulla questione è da registrare il primo intervento ufficiale a livello giurisprudenziale (Sentenza Tar Lazio n. 7195/2013). Sollecitati da una società operante nel settore della produzione e distribuzione di integratori alimentari, i giudici hanno assunto una posizione del tutto in linea con il pensiero del Ministero delle politiche agricole. Ritenendo non sussistente una situazione di contrasto tra le due norme in questione, il Tar ha riconosciuto il carattere di specialità dell'insieme delle disposizioni dettate per il settore agricolo, giungendo ad affermare la piena e perdurante vigenza dell'art. 62 del D.L. 1/2012.

## Spesometro: rinvio a gennaio 2014

In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell'effettuare la comunicazione delle operazioni Iva (c.d. spesometro), l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 07/11/2013, ha aperto ad una sostanziale proroga, consentendo l'invio telematico dei dati fino al 31 gennaio 2014.

Entro la stessa data è disposta la

proroga, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3.600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.

Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative

all'anno 2012 - originariamente previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno dunque più tempo per effettuare l'invio dei dati, fino a tutto il 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

# BENI IN GODIMENTO E FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA

Sono validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014 della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e ai finanziamenti all'impresa o alle

capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell'imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

L'Agenzia viene così incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 12 dicembre, per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012.

fiscale

### IL SERVIZIO FISCALE DI CONFCOOPERATIVE BRESCIA È A DISPOSIZIONE PER ASSISTERE LE COOPERATIVE ADERENTI NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Il Servizio Fiscale di Confcoperative Brescia, rivolge la propria attività principalmente alle cooperative e alle società dotate di una struttura amministrativa e contabile interna e si articola sinteticamente nei seguenti principali servizi:

- consulenza sullo svolgimento materiale della contabilità generale ed IVA, sull'amministrazione della società, sull'inquadramento nell'ambito delle varie normative tributarie;
- consulenza, assistenza e redazione del bilancio annuale, delle relative relazioni accompagnatorie e dei conseguenti obblighi tributari (dichiarazione IVA, redditi, IRAP, IMU, studi di settore, etc.);
- assistenza nella redazione di bilanci infrannuali;
- verifiche di situazioni contabili;
- predisposizione e presentazione pratiche di rimborso di imposte e tasse;
- istanze di sgravio e/o condono;
- soluzione di quesiti specifici
- consulenza e assistenza nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, cessioni e affitto di azienda etc.).

Tutta l'attività è condotta in stretta collaborazione con gli altri uffici di Assocoop s.r.l., in particolare con l'ufficio legale e con l'ufficio paghe e gestione risorse umane, con l'obiettivo di offrire agli associati una consulenza integrata e completa sotto tutti i punti di vista.

L'ufficio contribuisce in modo significativo alle attività di Unicaf - Caf nazionale di Confcoperative con sede a Roma e Bologna - attraverso la partecipazione a tavoli di studio e di approfondimento normativo sulle società cooperative, la docenza nell'ambito dei convegni, la predisposizione di circolari fiscali e la risposta ai quesiti provenienti da tutto il territorio nazionale.

# CERTIFICAZIONE DI CREDITI E RILASCIO DEL DURC

Con la circolare **n. 40 del 21 ottobre 2013** il Ministero del Lavoro fornisce utili istruzioni operative, in merito all'attuazione dell'art. 13-bis, comma 5, del DL 52/2012, convertito con la legge 94/2012.

Come noto, tale norma, resa attuativa attraverso il DM del 13 marzo 2013, consente di **rilasciare il DURC in presenza di una certificazione di uno o più crediti – certi, liquidi ed esigibili – nei confronti della pubblica amministrazione che compensino l'eventuale mancato versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.**

Ciò potrà – naturalmente – avvenire solo se i crediti certificati verso la pubblica amministrazione siano di importo almeno pari alle somme non versate all'INPS, all'INAIL e/o alle Casse edili.

In questi casi il DURC, emesso previa verifica da parte degli stessi Istituti previdenziali e delle Casse edili dell'esistenza delle certificazioni di credito e della sua effettiva disponibilità, specificherà che: **“il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5, dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52”.**

Precisando, al contempo l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita. Nella circolare, inoltre, il Ministero segnala che il credito indicato nella certificazione può essere comunque oggetto di cessione o richiesta di anticipazione, a patto che il datore di lavoro interessato provveda a estin-

guere il debito contributivo indicato sul DURC, richiedendo nuovamente un documento di regolarità contributiva aggiornato da esibire alla banca o all'intermediario finanziario.

Ribadita la necessità di avere un DURC valido **anche ai fini della fruizione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli di natura comunitaria) nonché di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale**, il Ministero precisa che in tutti questi casi **resta applicabile il meccanismo della compensazione** tra debiti contributivi e corrispettivo dovuto (trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal DURC).

Tale precisazione era già contenuta all'interno delle **modifiche apportate alla disciplina generale dalla legge 98/2013 (decreto del fare)**, tra cui si segnala in particolare la decisione di estendere **la validità del DURC a 120 giorni dalla data del suo rilascio**, termine di durata ora applicabile anche con riferimento al DURC emesso in presenza di una certificazione di crediti.

\*\*\*\*\*

L'INAIL con la circolare **n. 56, dell'11 novembre 2013** ha provveduto a dettare **specifiche istruzioni, in linea con quelle già offerte a livello ministeriale**, sul rilascio del DURC in presenza di una certificazione di uno o più cre-

diti – certi, liquidi ed esigibili – nei confronti della pubblica amministrazione che compensino l'eventuale mancato versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.

L'Istituto si allinea a quanto disposto dal DM del 13 marzo 2013, nonché alle precisazioni del Ministero del Lavoro contenute nella circolare n. 40 del 21 ottobre 2013.

L'INAIL ribadisce la possibilità di rilasciare un DURC ai sensi del comma 5, dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, solo a condizione che i crediti certificati verso la pubblica amministrazione siano di importo almeno pari alle somme complessivamente non versate, e per questo specifica che

**“ognuna delle strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili coinvolte nell'istruttoria per il rilascio del DURC deve necessariamente acquisire tramite PEC dalle altre due l'importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite”.**

La circolare, inoltre, richiama la necessità, già sottolineata dal Ministero, di dare **comunicazione degli estremi relativi alle certificazioni di credito**: amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data in cui sarà pagato il debito.

A ciò si aggiunge il **codice per accedere alla piattaforma informatica** per mettere in condizione gli Istituti previdenziali e le

Casse edili di verificare, utilizzando la stessa piattaforma, l'esistenza del credito certificato.

Trattandosi di una **procedura non ancora a regime, nelle more che ciò avvenga**, gli interessati de-

vono trasmettere, tramite PEC, alla sede competente le certificazioni notificate dall'account "notifiche piattaforma certificazione crediti", già ricevute via PEC con il messaggio PCC - Informativa rilascio certificazione.

Le sedi dell'Istituto procederanno quindi a verificare l'esistenza e la validità della certificazione direttamente presso le amministrazioni che le hanno rilasciate, provvedendo a richiederle sempre tramite PEC.

## AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER IL 2013

**1. Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124: (G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013 - S. O. n. 73) - Profili giuslavoristici.**

**2. Decreto Interministeriale n. 76772 e Decreto Interministeriale n. 76773 con ripartizione regionale nuove risorse.**

Con l'entrata in vigore (30 ottobre 2013) della legge n. 124, il Governo ha stanziato nuove risorse pari a 500 MILIONI di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga. Si approfondiscono in questa sede le disposizioni di nostro interesse, rappresentate dall'ARTICOLO 10.

In termini di coperture, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c), metà delle risorse, pari a 250 milioni, vengono reperite attraverso un'ulteriore taglio della dotazione a disposizione per l'anno 2013 per la DECONTRIBUZIONE dei salari di produttività (art.1, c. 68, della legge 247/2007).

Si tratta di risorse di competenza

dell'anno 2013, ma che l'INPS rende effettivamente a disposizione nell'anno successivo, previa presentazione di apposita domanda da parte dei datori di lavoro.

Inoltre, sempre in termini di coperture, e con riferimento agli ulteriori fondi che sono stati reperiti per consentire l'aumento di risorse destinate alla CIG in deroga, si segnala il ricorso anche ad una serie di riduzioni di spesa su vari Ministeri.

Vale precisare che l'intervento di rifinanziamento messo in campo è altra cosa, e va distinto, rispetto alla ripartizione su scala regionale delle nuove risorse che il Ministero del Lavoro ha disposto, di concerto con il MEF, in data 7 novembre 2013 attraverso il Decreto Interministeriale n. 76772.

Infatti, il Ministero ha proceduto ripartendo non solo i 500 milioni così come rifinanziati dalla legge in oggetto, ma, sempre di concerto con il MEF, con il **Decreto Interministeriale n. 76773 ha destinato ulteriori 287 milioni alle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia** a valere sui Fondi Struttu-

rali oggetto del Piano di azione e coesione. Trova in questo senso attuazione quella possibilità, di cui all'art. 1, comma 253, della legge di stabilità 2013, che prevedeva la facoltà di reperire nuove risorse per gli ammortizzatori in deroga dalla riprogrammazione regionale dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali oggetto del c.d. PAC

Sul fronte procedurale, invece, almeno fino ad oggi, restano pienamente valide **le istruzioni già offerte** in coincidenza con la riattivazione dello strumento degli ammortizzatori in deroga e la ripartizione della prima tranche di risorse pari a 520 milioni di euro (messaggio INPS n. 3718 del 1° marzo 2013).

**Ciò anche perché NON è stato ancora emanato il decreto interministeriale (Lavoro /MEF) cui la legge 85/2013 affida il compito di operare una RIDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA.**

lavoro

# INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI

Con la circolare **n. 131 del 17 settembre 2013** l'INPS offre indicazioni operative per fruire degli incentivi, previsti dall'art. 1 della legge 99/2013 (DECRETO OCCUPAZIONE), in caso di **assunzioni a tempo indeterminato di giovani** (18-29 anni) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Nel ricordare come si tratti, ad oggi, della principale forma di incentivazione introdotta nel 2013, e valida anche per rapporti da instaurare con soci-lavoratori, si evidenziano alcuni passaggi chiave:

- i datori di lavoro inviano apposita domanda in via telematica - si è IN ATTESA di un nuovo messaggio INPS con cui l'Istituto metterà a disposizione il modello da utilizzare e indicherà i termini per il suo invio (si profila l'ipotesi di un CLICK-DAY);
- il riconoscimento degli incentivi è basato, infatti, sull'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, per cui sarà fondamentale inviare appena possibile la domanda;
- è possibile presentare domanda per assunzioni avvenute a partire dal 7 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015 (cioè per assunzioni già effettuate o, volendo, per nuovi rapporti di lavoro da instaurare, che dovranno però concretizzarsi entro il termine perentorio di 7 giorni da quando l'INPS confermerà che è possibile fruire dell'incentivo);
- l'invio della domanda rappresenta quindi una sorta di prenotazione dell'incentivo per un'assunzione già effettuata o da effettuare, su cui l'INPS verificherà l'effettiva disponibilità delle risorse confermando o

meno al datore di lavoro, entro 3 giorni, la fruizione dell'incentivo.

A tal fine, l'INPS precisa che la **verifica delle capienza delle risorse avverrà su base regionale chiarendo che la regione di pertinenza a cui fare riferimento è quella dove si svolge la prestazione lavorativa.**

Contestualmente l'Istituto richiama la ripartizione regionale delle risorse a disposizione, pari complessivamente a 794 milioni nel quadriennio 2013-2016 - di cui 500 per il Mezzogiorno e 294 per le restanti regioni.

Emergono alcuni aspetti di novità apportati dalla circolare INPS rispetto a quanto definito dalla norma:

- si considerano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (uno dei due requisiti che, in via alternativa, deve avere il giovane perché la sua assunzione sia incentivabile - l'altro è l'assenza di un diploma di scuola media superiore o professionale) i soggetti così definiti dal DM Lavoro 20 marzo 2013, e cioè che, nel periodo indicato:
  - NON abbiano instaurato rapporti di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
  - NON abbiano svolto lavoro autonomo da cui derivi una retribuzione annua superiore ai limiti esenti da imposizione (importo di 4.800 €, che sale a 8.000 € in caso di collaborazioni coordinate e continuative.
- fermi restando i requisiti generali, sono incentivabili anche le assunzioni con contratto di apprendistato (si tratta di un rapporto a tempo indeterminato), sebbene l'INPS introduca un ulteriore tetto rispetto al li-

mite di 650 euro mensili fissato in linea generale per ogni lavoratore: qualora l'incentivo riguardi l'apprendista, lo stesso non potrà comunque superare la contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro (ciò in considerazione del fatto che il legislatore già riconosce particolari sgravi in caso di ricorso ad apprendisti);

- la fruizione dell'incentivo - per 12 mesi e non per 18 mesi - in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato è vincolata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale, senza che ciò significhi necessariamente dover assumere un nuovo lavoratore dipendente (a riguardo l'INPS, sottolineando come la valutazione dell'incremento occupazionale vada effettuato sulla base delle ULA - unità di lavoro annuo - riporta come esempio il caso in cui un incremento occupazionale su base annua si registri in linea generale già per effetto della sola trasformazione a tempo indeterminato del rapporto);
- nell'ipotesi in cui si richieda l'incentivo per trasformare a tempo indeterminato il contratto a tempo determinato instaurato con un giovane in possesso del diploma di scuola media superiore o professionale, è necessario che la trasformazione del rapporto avvenga entro il termine di 6 mesi dal suo inizio (diversamente non verrebbe ad essere soddisfatta l'altra condizione per cui un giovane tra 18 e 29 anni può essere assunto utilizzando l'incentivo, vale a dire essere privo di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi).

lavoro

## SCHEDE TECNICHE

### SU INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI LAVORATORI (art. 1, legge 99/2013)

Gli incentivi spettano a quei datori di lavoro – non necessariamente imprese – che assumano a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati di età compresa tra 18 e 29 anni (età massima 29 anni e 364 giorni) con **almeno UNO** dei seguenti requisiti:

- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (intendendo con tale locuzione i soggetti così **definiti dal DM Lavoro del 20 marzo 2013** e meglio specificati con precedenti circolari dal Ministero del Lavoro e dal medesimo INPS, vale a dire soggetti che, nel periodo indicato NON abbiano instaurato **rapporti di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi** né abbiano svolto **lavoro autonomo da cui derivi una retribuzione annua superiore ai limiti esenti da imposizione** (importo di 4.800 €, che sale a 8.000 € in caso di collaborazioni coordinate e continuative).
- soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Si considerano **incentivabili** anche rapporti a tempo indeterminato part-time o con contratto di apprendistato nonché in somministrazione (in quest'ultimo caso la circolare INPS detta regole specifiche come ad esempio il fatto che l'incentivo non spetti se il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, non determinandosi alcun slittamento della scadenza del beneficio, né tiene conto dell'indennità di disponibilità). Sono agevolate le assunzioni effettuate **dal 7 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015**, anche con riferimento a soci-lavoratori ex lege 142/2001, previa verifica dei fondi a disposizione, così come ripartiti su scala regionale (rileva la regione dove si svolge la prestazione lavorativa).

L'incentivo sarà riconosciuto dall'Inps in base all'ordine **cronologico** di presentazione delle domande, per cui sarà presumibilmente gestito attraverso la modalità del CLICK-DAY.

**Lo stanziamento complessivo** è pari a **794 milioni** per il periodo 2013-2016 di cui **500 per le regioni del Mezzogiorno** con risorse provenienti da una riprogrammazione dei fondi comunitari e **294 per le restanti regioni** (il dettaglio regionale è nella tabella contenuta nella circolare).

L'incentivo, pari a **1/3 della retribuzione mensile lorda** imponibile ai fini previdenziali, e **in ogni caso non superiore a 650 € mensili per lavoratore**, è corrisposto **per 18 mesi**, mediante conguaglio contributivo (a parte per l'agricoltura per cui si seguono le regole specifiche del settore).

La circolare INPS disciplina anche l'ipotesi di:

- un riproporzionamento del beneficio **qualora la data di assunzione a tempo indeterminato non coincida con l'inizio del mese di calendario**;
- un ulteriore tetto alla misura dell'incentivo rinvenibile nella contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro **qualora si tratti dell'assunzione di un apprendista**, per cui come noto già sono previste misure di decontribuzione (stessa logica è da applicarsi in termini di coordinamento con altri possibili incentivi fruibili anche per l'assunzione di non apprendisti).

L'assunzione agevolata, nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al regolamento (Ce) n. 800/2008, **deve** comportare un **incremento occupazionale netto**, considerato come differenza tra il numero di lavoratori rilevato in ogni mese in cui si beneficia dell'incentivo e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, calcolando i part-time in maniera proporzionale rispetto al lavoro effettivo e al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 c. c., oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il venir meno dell'incremento occupazionale in un determinato momento fa perdere il beneficio a partire dal mese di calendario in cui cade, fatta salva la possibilità di goderne per i successivi mesi in cui l'incremento è ripristinato (senza alcun scorrimento della originaria scadenza).

La circolare INPS elenca inoltre specifiche casistiche (es: dimissioni, pensionamento, sopravvenuta invalidità) da non considerare ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale nonché i rapporti che devono essere ricomprese esattamente nelle basi di computo (es. esclusione dei soggetti utilizzati con lavoro accessorio, disciplina ad hoc per lavoratori somministrati).

Per facilitare la valutazione dell'incremento occupazionale, da calcolarsi con il criterio dell'ULA – Unità di Lavoro Annuo – si rimanda alla "Guida al calcolo dell'incremento netto dell'occupazione e alla verifica mensile del suo mantenimento" allegata alla circolare INPS.

lavoro

Lo stesso incentivo, **ma solo per 12 mesi**, spetta in caso di **trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato**. Tutto ciò sempre con beneficiari i soggetti svantaggiati di cui sopra (qualora si trattasse di un giovane privo di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, la trasformazione dovrà avvenire entro 6 mesi del rapporto da trasformare), nei limiti massimi di 650 € mensili, applicando le medesime regole e modalità di erogazione a conguaglio nonché il requisito dell'incremento occupazionale.

Per il datore di lavoro che volesse beneficiare dell'agevolazione in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, **potrebbe essere necessario procedere all'assunzione di un nuovo lavoratore** – sebbene non necessariamente giovane e svantaggiato – con contratto di lavoro dipendente entro 1 mese dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per cui si fruisce dell'agevolazione.

**Il condizionale è d'obbligo** perché, a differenza che nella norma (art. 1, comma 5, ultimo periodo della legge 99/2013), dove tale ulteriore assunzione è prescritta in maniera perentoria, la **circolare INPS ne vincola la sua necessità esclusivamente all'ipotesi in cui, applicando il criterio dell'ULA, non si abbia e non si mantenga nel tempo il requisito dell'incremento occupazionale** (la stessa circolare rimanda per esempi pratici ai punti nn. 11 e 12 della Guida in precedenza citata).

Per le assunzioni agevolate trovano inoltre applicazione :

- l'osservanza degli obblighi contributivi e in materia di sicurezza;
- il rispetto della contrattazione stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (per il sistema cooperativo i contratti leader siglati dalle 3 centrali che costituiscono l'Alleanza insieme a CGIL, CISL e UIL);
- i principi previsti dalla legge 92/2012 in materia di rispetto dei diritti di precedenza, cumulo dei periodi e perdita del beneficio per inoltro tardivo della relativa comunicazione obbligatoria;
- le condizioni di compatibilità con il mercato interno ex art. 40 del regolamento comunitario 800/2008, tra cui rilevano il fatto che il datore di lavoro non abbia beneficiato di aiuti definiti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea o quantomeno li abbia restituiti, oppure risulti un'impresa in difficoltà secondo la definizione offerta dallo stesso regolamento (articolo 1, paragrafo 7).

Dal punto di vista della **procedura**:

- il datore di lavoro interessato invierà all'INPS una richiesta di ammissione al beneficio (una sorta di prenotazione dell'incentivo rispetto all'assunzione effettuata o da effettuare);
- indicando il lavoratore assunto o da assumere e la regione di esecuzione della prestazione lavorativa;
- utilizzando il modulo on-line che verrà messo a disposizione previa segnalazione con un successivo messaggio INPS;
- l'Istituto garantirà una risposta – in via telematica – entro 3 giorni verificando su base regionale l'effettiva disponibilità di risorse per il beneficio;
- in caso di disponibilità di risorse, il datore di lavoro, sempre che non l'abbia già fatto, ha tempo 7 giorni lavorativi dalla comunicazione positiva dell'Istituto per effettuare concretamente l'assunzione;
- entro 14 giorni lavorativi sempre decorrenti dalla comunicazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro, in via telematica, deve confermare di aver effettivamente instaurato il rapporto di lavoro a cui è legato l'incentivo (il rapporto a tempo indeterminato – sia ex novo che trasformato – che deve effettivamente iniziare e non solo essere stipulato entro questo termine di tempo). Tale comunicazione rappresenta la domanda definitiva di ammissione al beneficio e **in caso di trasformazione, la domanda per l'agevolazione va comunque confermata entro tale termine – 14 giorni lavorativi – anche se non è presente il requisito dell'incremento occupazionale**, vale a dire anche se non si è proceduto ad assumere un ulteriore lavoratore, in quanto per questo, come noto, si ha tempo 1 mese dalla trasformazione;
- in caso di mancato rispetto dei tempi precisati il datore di lavoro decade dalla fruizione dell'incentivo e le risorse liberate vengono messe a disposizione di altri potenziali datori di lavoro (l'esito, positivo o negativo, all'istanza definitiva sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale).

Si rimanda infine alla circolare INPS per le istruzioni prettamente operative, distinte tra datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens e datori di lavoro agricolo che utilizzano il DMAG, e i relativi codici da utilizzare per l'erogazione del contributo (NB: l'Istituto disciplina anche le operazioni da effettuare preventivamente per i datori di lavoro sprovvisti di matricola aziendale o di CIDA).

# CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Come noto, la legge 99/2013 ha ridotto rispettivamente da 60 a 10 giorni (per rapporti fino a 6 mesi) e da 90 a 20 giorni (per rapporti oltre 6 mesi), i termini delle pause obbligatorie tra due contratti a tempo determinato.

Nella sostanza, sono stati ripristinati gli intervalli legali previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero - legge 92/2012 .

Inoltre, la legge 99/2013 ha confermato la possibilità d'intervento, già presente nella legge 92/2012 seppur formulata in maniera leggermente diversa, delle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva per disciplinare autonomamente tali pause, anche riducendole ulteriormente **Con la nota n. 31/0005426** il Ministero del Lavoro risponde ad alcuni quesiti pervenuti, proprio in relazione all'efficacia delle intese sottoscritte dalle parti sociali, a qualun-

que livello, sotto il previgente dettato normativo.

Il Ministero sostiene che questi accordi, oggi, sono superati dal più recente intervento normativo di riduzione dei termini (e di miglior favore).

**Pertanto, pur in presenza di intese siglate prima del 28 giugno 2013 che contengano intervalli temporali maggiori, si applicheranno i termini "ordinari" di attesa obbligatoria tra due contratti pari a 10 e 20 giorni.**

È di tutta evidenza che il Ministero interviene sul caso di un eventuale conflitto tra la norma e la contrattazione collettiva e, in particolare, su quei casi in cui la contrattazione collettiva abbia ridotto i termini, ma non fino a 10/20 giorni.

Con la risposta formulata, si sceglie di far valere la norma, considerata di miglior favore.

Contestualmente, il Ministero chiarisce, con maggiore nitidezza rispetto al passato (loro Circolare n. 27 del 7 novembre 2012), che **i contratti collettivi di qualsiasi livello hanno la possibilità di ridurre, fino ad azzerare, gli intervalli temporali previsti ora dalla legge di 10 e 20 giorni.**

Vale, infine, ricordare che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 5 del Dlgs. 368/01, sono esclusi espressamente gli intervalli obbligatori nel caso di lavoratori stagionali e che, come esplicitato con circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro, la nuova disciplina sugli intervalli tra due contratti a termine contenuta nel DL 76/2013 - vale per tutti i contratti stipulati a partire dal 28 giugno u.s., **anche se il 1° rapporto è sorto prima di tale data.**

lavoro

## ESONERO ERT

Le cooperative sociali in condizioni di difficoltà economico-finanziaria possono non applicare l'ERT quando si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. Patrimonio netto negativo
2. Perdite di esercizio riferite al biennio precedente che hanno comportato una riduzione del 50% del patrimonio netto.

Le cooperative dovranno comunicare alla Commissione Paritetica Provinciale, garante dell'accordo, entro il 31 dicembre 2013, la richiesta di non applicazione dell'ERT maturata nel 2013, corredandola con la copia dei bilanci dei due esercizi di riferimento (cioè i bilanci 2011 e 2012). Inoltre, le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alla Commissione Paritetica Provinciale (che ha sede presso Confcooperative), entro il 31 dicembre, un confronto per la ricerca di soluzioni transitorie diverse dal presente accordo, confronto che avverrà presumibilmente a fine gennaio 2014.

# ASPI E MINIASPI PER SOCI LAVORATORI

Con la circolare **n. 144 dell'8 ottobre 2013**, l'INPS fornisce le istruzioni applicative per determinare l'effettivo valore percentuale delle prestazioni ASpl e mini ASpl (Assicurazione Sociale per l'Impiego) da riconoscere a quei soggetti per cui la legge 92/2012 (art. 2, comma 27) ha previsto sul fronte della contribuzione un percorso di allineamento graduale all'aliquota ordinaria dell'1,61% (1,31% + 0,30% da destinare al Fondo interprofessionale).

Ricordiamo, in via generale, che si tratta della nuova prestazione equivalente alla vecchia DS (assicurazione contro la disoccupazione).

Tale norma, come ribadito dall'INPS, riguarda:

- i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970, con rapporto di lavoro di tipo subordinato;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. Ricordando che il percorso di allineamento durerà 5 anni - fino al 2017 - e che necessita, ogni anno, di un apposito decreto attuativo, il Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2013 (G.U. n. 113 del 16 maggio 2013) ha previsto per il 2013 una contribuzione pari allo 0,32%, di cui 0,26% per aliquota ASpl e 0,06% per il fondo interprofessionale. Già il decreto, in linea con quanto disposto dalla legge 92/2012, prevede anche a rideterminare le prestazioni ASpl e mini ASpl in misura pari al 20% del loro intero valore a regime, vale a dire in proporzione alla ridotta contribuzione versata.

**Ora l'INPS detta specifiche modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e/o di con-**

**tribuzione ridotta nel periodo di riferimento.**

Infatti, scrive l'Istituto:

*“È possibile il caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l'accesso alla indennità ASpl o mini ASpl concorrono i versamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta, quest'ultima secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge di riforma”.*

In sostanza, è il caso di un soggetto - ad esempio socio-lavoratore di cooperativa di cui al DPR 602/1970 - che, in precedenza, ha avuto uno o più rapporti di lavoro con versamenti a contribuzione piena, e non ridotta (ASpl o la precedente DS).

Ovviamente, vale anche il caso contrario: lavoratore al quale per il rapporto di lavoro cessato - e che ha dato luogo allo stato di disoccupazione - sono stati sì versati dei contributi secondo l'aliquota piena, ma che conta al suo attivo passati precedenti versamenti secondo aliquote ridotte.

In tali casi, il **calcolo della prestazione** avverrà secondo un criterio di **proporzionalità** legato al peso della contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione totale utile così riassumibile:

Determinata la retribuzione media imputabile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, **si individuerà la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile**, guardando per l'ASpl tra le

52 settimane precedenti la data di cessazione del rapporto, mentre per la mini ASpl nei 12 mesi precedenti la medesima data).

Nel dare le necessarie istruzioni operative alle proprie sedi territoriali, l'INPS comunica che sarà adeguata la relativa procedura (DsWeb) per agevolare in modo automatico il calcolo, e conseguentemente la liquidazione, dell'effettiva prestazione.

Infine, l'INPS ricorda che per beneficiare delle prestazioni - anche in misura riproporzionata rispetto all'effettiva presenza di settimane di contribuzione piena e/o ridotta - **restano i requisiti di anzianità contributiva validi in via generale.**

Ciò significa che, in un primo momento, le indicazioni qui offerte in materia di riduzione delle prestazioni riguarderanno più frequentemente le richieste riconducibili alla mini ASpl.

Infatti, per l'ASpl, il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (il che significa che i lavoratori senza precedente copertura contro la DS - il caso appunto dei soci lavoratori delle cooperative ex DPR 602/1970 - potranno beneficiare dell'ASpl solo dopo il 1° gennaio 2015, avendo iniziato la loro contribuzione a decorrere dal 2013).

Per la mini ASpl, invece, rilevando solamente la maturazione di 13 settimane di contribuzione per l'attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi mobili, è possibile che gli interessati siano già in possesso del requisito richiesto (nel caso di lavoratori assicurati dal 1° gennaio 2013 già dal 31 marzo u.s.).

lavoro

# DECRETO "DEL FARE"

(2 – continua dal precedente numero 3/2013)

## 2. MISURE PER LA CRESCITA

### (TIT. I - ARTT. 1-27)

Il primo titolo del provvedimento è dedicato a misure per la crescita economica fra le quali si segnala (oltre al già citato art. 1, dedicato al Fondo di garanzia), l'**art. 2** che istituisce un incentivo per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle micro, piccole e medie imprese.

La legge di conversione ha confermato, con qualche modifica, quanto previsto dal decreto, prevedendo un contributo rapportato agli interessi per i finanziamenti accessi per l'acquisto dei nuovi macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

Tra le modifiche introdotte in sede di legge di conversione si segnala un'importante modifica ( con una 8-bis) che estende le disposizioni di cui all'articolo in commento, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

Confermato altresì l'**art. 6** finalizzato ad introdurre un regime impositivo speciale per il gasolio utilizzato per la serraicoltura conforme alla normativa comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici.

Nel quadro delle misure per la cd. accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei, il nuovo **art. 9-bis** prevede che le autorità responsabili dei progetti possano stipulare un contratto istituzionale di sviluppo avente ad oggetto l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali e la realizzazione di nuovi progetti strategici.

Degna di menzione è poi la modifica contenuta nell'**art. 12-bis**, con il quale si destina una quota annua fino a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziato dal D.L. 35/2013 per il pagamento dei debiti pregressi della P.A., in favore delle imprese creditrici dei Comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario. In particolare l'articolo novella il D.L. 35/2013, stabilendo che una quota annua, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, sia destinata a favore dei Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

Nel quadro delle misure per la digitalizzazione, si segnala l'**art. 17** (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico) che prevede venga introdotto il dossier farmaceutico del paziente

quale parte specifica del Fascicolo sanitario elettronico (Fse). Il Dossier sarà aggiornato a cura della farmacia ed è volto a favorire la qualità, il monitoraggio e l'appropriatezza nella dispensazione dei farmaci ai fini della sicurezza del paziente, aiutandolo alla corretta aderenza alla terapia. Il Fse avrà una sezione specifica contenente tutte le informazioni legate alle terapie del paziente, che consentirà di ricostruire la sua storia farmacologica e rappresenterà un importante strumento informativo.

In sede di conversione del provvedimento è stato, inoltre, introdotto l'**art. 17 ter** con il quale si istituisce il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPIO). Più precisamente, è stabilito che lo SPIO è istituito per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese ed è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

L'attuazione di questo complesso sistema - la cui utilità potrà essere valutata solo successivamente - è rimessa ad una serie di provvedimenti attuativi.

lavoro

Tra le varie iniziative di rilancio delle infrastrutture di cui all'**art. 19** (molte delle quali dedicate alla riqualificazione dell'edilizia scolastica), si segnala la destinazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio: programuna riservato ai piccoli Comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Sostanzialmente confermate le disposizioni di favore di cui all'**art. 19** relative ai contratti di partenariato pubblico-privato.

In materia di appalti pubblici, in sede di conversione, è stato introdotto l'**art. 26 bis**, il quale, al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, prevede una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture. In proposito, si dispone che:

- la stazione appaltante, nella determina a contrarre, deve indicare la motivazione della mancata suddivisione degli appalti in lotti funzionali;
- nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui contratti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici deve garantire il rispetto della tutela delle piccole e medie imprese,

attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali;

- in tema di comunicazioni dei contenuti del bando da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari all'Osservatorio dei contratti pubblici per contratti di importo superiore a 50.000 euro, debba essere specificamente indicata l'eventuale suddivisione in lotti.

L'articolo **26 ter**, da par suo, con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014, prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, a determinate condizioni, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, derogando ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo. La norma si applica ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

### **3. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE (TIT. II - ARTT. 28-61)**

#### **3.1. Semplificazioni amministrative.**

Fra le semplificazioni amministrative si segnala anzitutto l'istituto introdotto in via sperimentale dall'**art. 28**, consistente nell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti.

È previsto che la pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo, in caso di

inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrisponde all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto a rivolgersi all'autorità titolare del potere sostitutivo e richiederne l'esercizio nel termine decadenziale di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (e non sette come prevedeva il testo originario). Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento o non liquidi l'indennizzo maturato, l'istante dovrà proporre ricorso giurisdizionale al Tar. In tal caso, il processo sarà comunque ultrasemplificato (rito camerale e sentenza in forma semplificata) ed il contributo unificato ridotto alla metà. Inoltre, la pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione verrà comunicata alla Corte dei conti ed al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici.

L'istituto esaminato è però introdotto in via sperimentale e si applica dal 21 agosto 2013, ma soltanto in riferimento ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore, sulla base del mo-

nitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento si stabilirà la conferma, l'estensione ovvero l'abrogazione dell'istituto.

In sede di conversione ha trovato conferma anche l'**art. 29** che istituisce il meccanismo della data unica di efficacia delle disposizioni di legge o di regolamenti che introducono oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini. La legge di conversione ha altresì esteso l'obbligo stabilendo che non solo gli atti normativi a carattere generale del Governo ed i regolamenti ministeriali, ma anche gli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali, debbano fissare come data unica di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, il 1° luglio o il 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa.

La legge di conversione ha modificato l'**art. 30**, disposizione dedicata alle semplificazioni in materia edilizia, volte anzitutto ad estendere l'applicazione dell'istituto della SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività). Trova conferma la principale delle semplificazioni introdotte, secondo la quale possono essere inquadrate come interventi di ristrutturazione edilizia, subordinati a SCIA, gli interventi volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente (mentre prima di tale novella le modifiche alla sagoma

comportavano l'inquadramento dell'intervento come ristrutturazione edilizia soggetta al rilascio del permesso di costruire).

Tuttavia, onde scongiurare i pericoli di una totale deregolamentazione ed assenza di controlli, la legge di conversione ha previsto che le nuove norme obblighino i Comuni ad individuare, entro il 30 giugno 2014 (termine che sostituisce quello del 31 dicembre 2013) le aree dei centri storici in cui non potrà essere applicata la SCIA per i citati interventi. Se i Comuni rimarranno inerti, è previsto l'intervento sostitutivo delle Regioni, alle quali, in caso di ulteriore inerzia, subentrerà il commissario ad acta nominato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La legge di conversione ha poi introdotto l'**art. 30 bis**, norma dedicata alle semplificazioni in materia agricola, con la quale si apportano le seguenti modifiche all'art. 4, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228:

- per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività;
- la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione;
- nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato

dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario;

- l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Il provvedimento contiene numerose disposizioni di semplificazione in materia di lavoro (tra le quali, svariate semplificazioni di adempimenti formali, semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata, in materia di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza, in tema di proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail, in materia di sicurezza, soppressione delle certificazioni sanitarie).

Si dà conto unicamente delle semplificazioni recate dall'**art. 31** in materia di *documento unico di regolarità contributiva (DURC)*.

L'articolo in esame, si come modificato dal Parlamento, stabilisce che le stazioni appaltanti acquisiscano obbligatoriamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità; prevedendosi altresì che il DURC abbia validità di 120 giorni (e non più 180 come prevedeva il testo originario del decreto) dalla data di emissione e che debba essere ri-

lavoro

chiesto soltanto in taluni momenti fondamentali della fase di affidamento e di gestione del contratto pubblico, vale a dire soltanto nel momento della selezione del contraente e del pagamento delle prestazioni (riducendo così da cinque a due le fasi procedurali in cui il DURC è richiesto).

La nuova versione del decreto prevede poi che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario anche ai fini dell'ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. La concessione delle suddette agevolazioni è ammessa a condizione che la data del DURC non sia anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio. È così attribuita la possibilità di trattenere l'importo dovuto, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, anche alle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari). In ultimo, è stabilito che in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.

Di sicura rilevanza è poi il nuovo **art. 32, comma 7 bis**, che concerne la disciplina del criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture. La novella prevede che il prezzo più basso venga determinato al netto delle spese relative al costo del personale - valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In base alla novella, quindi, il costo del personale non figura più quale elemento del prezzo e, di conseguenza, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.

Ha poi trovato sostanziale conferma - con qualche lieve modifica - **l'art. 37**, dedicato alla sperimentazione delle cosiddette zone a burocrazia zero.

Tra le altre misure ci si limita ad un cenno (rinviando per i dettagli al testo di legge) alle seguenti disposizioni:

- all'**art. 41 ter**, che prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione (sono aggiunti i silos per i materiali vegetali; gli impianti di essiccazione di materiali vegetali al di sotto di una certa potenza termica; le cantine e gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione inferiore ad una certa soglia; i frantoi; gli alle-

vamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi effettivamente presenti è inferiore ad una determinata soglia) e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni (sono aggiunti gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di determinate imprese agricole; determinati stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate);

- all'**art. 45**, dedicato all'omologazione delle macchine agricole, disposizione che permette di estendere ad altri soggetti diversi dal Dipartimento per i trasporti terrestri - da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole - la competenza all'omologazione delle macchine agricole consentendo alle aziende italiane costruttrici di conseguire risparmi sulle spese tecniche delle omologazioni;
- agli **artt. 46, 46 bis, 46 ter**, dedicati all'Expo Milano 2015, fra i quali si segnala il 46 bis che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e la partecipazione ad Expo Milano 2015, assicurando la realizzazione delle connesse iniziative in campo agroalimentare;
- all'**art. 49**, in tema di proroga e differimento di termini in materia di spending review,

lavoro

che al comma comma 2 differisce al 31 dicembre 2013 il termine decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi che non siano già stati soppressi o riaccorpati dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 9, commi I e 4, del citato D.L. n. 95 del 2012;

- all'**art. 49 ter**, secondo il quale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (A VCP).

### 3.2. Semplificazioni in materia fiscale.

Fra le disposizioni tributarie, degne di nota sono anzitutto le conferme senza modifiche dell'art. 50 (con il quale si abroga parzialmente la cd. responsabilità solidale fiscale negli appalti) e dell'art. 51 (soppressione del "770 mensile").

L'**art. 50-bis**, introdotto in sede di conversione, reca una serie di disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.

Si tratta di un regime facoltativo in

base al quale dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono, a fronte di una serie di benefici in termini di minori adempimenti fiscali, comunicare giornalmente in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.

La trasmissione delle informazioni dovrà essere effettuata quotidianamente. Un successivo regolamento stabilirà le modalità attuative.

I soggetti che opereranno per l'invio quotidiano dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione non saranno più soggetti:

- all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, come attuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia 22 dicembre 2010 (art. 21, D.L.78/2010);
- all'obbligo di comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, come attuato con D.M. Economia e finanze del 30 marzo 2010 (art. I , cc. 1-3, D.L.40/2010);
- alla regola della solidarietà del cessionario al pagamento

dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale (art. 60-bis, D.P.R. 633/1972);

- all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (art. 20, c. I , D.P.R. 605/1973);
- all'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta indicate nella apposita dichiarazione su tali acquisti o importazioni, attuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'4 marzo 2005 (art. I , c. I , lett. c), ult. per., D.L. 746/1983);
- alla regola della responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi (art. 35, cc. 28- 28ter, D.L. 223/2006).

Il nuovo **art. 51-bis**, introduce la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e

lavoro

dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio.

Senza grandi modifiche sono state poi confermate le significative semplificazioni in materia di riscossione stabilite dall'**art. 52**, in particolare per ciò che concerne la riforma della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo fino a 120 rate mensili e la riforma della procedura di espropriazione per debiti tributari con la cd. impignorabilità della prima casa.

In sede di conversione sono state aggiunte le seguenti disposizioni:

- non si dà corso all'espropriazione anche per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istat;
- in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, Equitalia avrà l'obbligo di notificare una comunicazione preventiva con la quale avvisare che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all'attività di impresa o della

professione il fermo non potrà essere eseguito.

L'**art. 56-ter**, dedica poi una disposizione ai cd. Piani di azionariato, stabilendo che i Ministri dello Sviluppo economico, della Giustizia, dell'Economia e del Lavoro presentino al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato.

### 3. MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO (TIT. III - ARTT. 62-84)

Il titolo III introduce nell'ordinamento giuridico disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile pendente, attraverso l'adozione di rimedi specificamente volti a implementare l'efficienza del sistema giudiziario civile.

In proposito è importante segnalare che, in sede di conversione, sono stati soppressi sia la norma

che prevedeva un contenuto ultrasemplificato della motivazione della sentenza civile (**art. 79**), sia quella che introduceva una competenza territoriale speciale degli uffici di Milano, Roma o Napoli per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero (**art. 80**).

Ha subito qualche modifica il ripristino della cd. mediazione obbligatoria (introdotta dal D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, prima della declaratoria d'incostituzionalità di C.Cost. 24

ottobre 2012, n. 272). In proposito viene stabilito che l'istituto debba avere un carattere transitorio (durata 4 anni) e sperimentale (monitoraggio degli effetti dell'istituto a partire dal secondo anno di sperimentazione). Sono poi escluse dalla mediazione obbligatoria le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. È invece prevista la mediazione obbligatoria anche per giudizi già instaurati in primo grado o addirittura in sede d'appello, rimettendo al giudice la valutazione sull'esigenza di procedervi. Confermata l'assistenza obbligatoria dell'avvocato di tutte le parti al procedimento di mediazione (**artt. 84 e 84 bis**).

(fine)

# IL FOGLIO ELETTRONICO: LE TABELLE PIVOT

Le tabelle pivot sono uno degli strumenti più utili e potenti disponibili in Excel ma, purtroppo, spesso gli utenti non le conoscono o non sanno sfruttarne a pieno le potenzialità.

Le tabelle pivot sono tabelle interattive che consentono all'utente di raggruppare e riassumere grandi quantità di dati in un formato conciso per analisi e rapporti più semplici. Con esse si possono ordinare, raggruppare, esporre, contare e sommare i dati. Un vantaggio di questa funzionalità di Excel è che consente di riordinare, nascondere e mostrare diverse categorie di dati all'interno della Tabella Pivot per ottenere visualizzazioni alternative.

Una tabella pivot, quindi, non è uno strumento per inserire dati, ma per visualizzarli in modo diverso da come si presentano in un classico prospetto Excel. Inoltre, i dati nella tabella pivot vengono riepilogati sulla base di una specifica funzione. Questo significa che vengono sommati, contati, moltiplicati... in base alle nostre esigenze.

Il riepilogo dei dati può essere facilmente variato, spostando i dati che decidiamo di mettere in riga o in colonna, cioè ruotando (*to pivot*, in inglese) le posizioni dei campi nella tabella. Insomma, la tabella pivot permette di trasformare i dati in **informazioni**.

Prima di cominciare ad usare le tabelle pivot è bene fare una altra importantissima premessa. Perché un prospetto Excel possa es-

sere riepilogato in una tabella pivot occorre che esso sia opportunamente strutturato con delle **intestazioni di colonna**. Le intestazioni di colonna devono trovarsi nella riga immediatamente precedente alla riga dei dati e non devono essere lasciate righe vuote. Le intestazioni di colonna saranno utilizzate come intestazioni per i campi usati nella tabella pivot.

Un altro aspetto importante è che il prospetto che contiene i dati di origine per la tabella pivot **non dovrebbe contenere celle vuote**.

Un aspetto importante da tenere presente è che la tabella pivot prevede quattro aree. In ciascuna di queste aree possono essere disposti uno o più campi della tabella di origine. Ecco le quattro aree:

- **Filtro rapporto:** contiene l'elemento che deve essere posto sulla terza dimensione, si tratta, cioè dei dati che saranno visualizzati uno alla volta
- **Riga:** contiene i dati che saranno utilizzati come etichette per le righe della tabella Pivot.
- **Colonna:** contiene i dati che saranno utilizzati come etichette per le colonne della tabella pivot.
- **Valori:** contiene i dati da riepilogare nella tabella pivot, i dati saranno riepilogati sulla base di una funzione matematica.

Non è necessario che tutte le quattro aree siano usate contemporaneamente: il campo Filtro rapporto può anche essere ignora-

to.

Facciamo subito un semplice esempio. Utilizziamo come fonte di dati il file già visto nel numero 3/2013 a proposito della funzioni Cerca Verticale e Somma Se, dove ci si proponeva di riepilogare le provvigioni per agente.

Ora, possiamo raggiungere lo stesso risultato utilizzando la Tabella Pivot.

Come anticipato, i dati per poter essere elaborati tramite la Tabella Pivot devono essere imputati nel foglio Excel in modo "strutturato", con intestazioni di colonna e possibilmente senza righe vuote.

Immaginiamo di voler conoscere a quanto ammonta il fatturato e la relativa provvigione di ogni agente per tipo di prodotto. Senza tabella pivot è praticamente impossibile in modo agevole.

Ora che abbiamo chiarito che tipo di informazione vogliamo ricavare, possiamo procedere a creare la tabella pivot.

Prima, però, proviamo a capire come disporre i campi della nostra tabella Excel nelle aree della tabella pivot. Per facilitare le cose, partiamo dai dati di tipo numerico (Fatturato e Provvigione). Siccome sono i dati su cui vogliamo compiere una operazione (la somma) non c'è altra area in cui inserirli, se non nell'area **Valori** (la tabella pivot esegue operazioni solo sui dati nell'area Valori).

Per quanto riguarda i campi Agente e Prodotto, questi andranno uno in Riga e uno in Colonna. Per

organizz.  
aziendale

questo semplice esempio, non è importante quale dei due sta in riga e quale in colonna. Sta a voi decidere. Comunque i campi di una tabella pivot possono essere spostati in una altra area in qualsiasi momento.

Dopo aver fatto clic all'interno dei dati (in una cella qualunque), portatevi nel menu Dati della barra multifunzione e premete il pulsante **Tabella pivot** (nella versione Excel 2011, in altre versioni Excel il menù potrebbe essere leggermente diverso).

Excel vi mostrerà la finestra **Crea tabella Pivot**. La finestra chiede di specificare quali sono i dati origine: in questo caso scegliamo **Seleziona tabella/intervallo** e selezioniamo l'area della tabella provvigioni agenti sul foglio di lavoro. Sarebbe anche possibile usare dei dati esterni. Una volta selezionati i dati, la procedura sarebbe identica.

La finestra vi chiede anche dove creare la nuova tabella pivot. Noi la inseriremo in un nuovo foglio (più che altro per questioni di spazio), quindi scegliete l'opzione **Nuovo foglio di lavoro**. Poi premete Ok per proseguire. Excel inserisce il nuovo foglio di lavoro con la struttura vuota della tabella pivot e mostra sulla destra gli strumenti per la creazione della

tabella pivot. Alla barra multifunzione si aggiungono gli strumenti Tabella pivot.

Ora basta cliccare sul campo Agente, nel box generatore di tabelle pivot e trascinare il campo nella sezione **Etichette di riga**. Trasciniamo poi il campo Prodotto nella sezione **Etichette di colonna**. Infine dobbiamo cliccare sui campi Fatturato e Provvigione (i campi sui quali vogliamo siano effettuate delle operazioni – nel caso la somma) e li trasciniamo nell'area Valori. Apparirà la Tabella Pivot formattata.

Abbiamo tutti i dati desiderati riepilogati per riga (Agenti) e per colonna (Prodotti).

La tabella, però, così impostata, risulta poco leggibile, soprattutto se pensiamo ad una base di dati più complessa (con più agenti e/o più prodotti).

Vediamo cosa accade se riepiloghiamo entrambi i dati (Agenti e Prodotti) per riga (anziché uno per riga e uno per colonna). Per far ciò basta spostare il campo Prodotto dalla sezione colonna alla sezione riga, nel box di composizione.

I dati ora sono entrambi riepilogati per riga, con totale Agente e sotto totale Prodotto. Cambiando l'ordine dei campi riepilogati nel

box di composizione (prima Prodotto e poi Agente) cambia anche di conseguenza l'esposizione nella Tabella Pivot.

Infine, se io volessi filtrare i dati per percentuale di provvigione applicata, in modo da analizzare tutte le transazioni con percentuale al 5%, al 3%, ecc.. posso cliccare sul campo Provvigione% nel box di composizione e trascinarlo nell'area Filtro rapporti. La Tabella Pivot cambia, e inserisce una riga all'inizio dove appare il campo Provvigione% con un menù a tendina: posso filtrare la percentuale desiderata (anche più di una) in modo che la Tabella mi evidenzia solo le transazioni scelte.

Risulta evidente che le potenzialità della Tabella Pivot si esplicano quando dobbiamo trattare una mole considerevole di dati. Ma già da questo semplice esempio si può intuire le molteplici possibilità di analisi dei dati che consente questo potente strumento.

Per una migliore comprensione di quanto esposto si fa riferimento al file Excel CercaVert.xls che potete scaricare dal sito [www.brescia.confcooperative.it](http://www.brescia.confcooperative.it)

**Gianangelo Monchieri**

# AVVISO DOTE UNICA

La Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 9308/13, ha approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro, in attuazione delle d.d.g.r n. 555/13 e n. 748/13.

## Beneficiari

L'avviso è rivolto alle persone che, alla presentazione della domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti i seguito specificati:

- giovani inoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni compiuti;
- disoccupati, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi — ove applicabile — i dirigenti:
  - o provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia:
    - a. in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;
    - b. iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex L. 223/91;
  - o residenti o domiciliati in Regione Lombardia:
    - a. iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex L. 236/93 licenziati al 30.12.2012;
    - b. percettori di disoccupazione ordinaria;
    - c. percettori di altre indennità;
    - d. percettori di ASpl e MINI ASpl;
    - e. disoccupati non percettori d'indennità.
- occupati, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - o sospesi per cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che pre-

- vedano esuberanti e percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
- o che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà);
- o che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

## Iniziative ammissibili e agevolazione

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla dote può rivolgersi agli operatori accreditati al lavoro, pubblici o privati. L'elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it). Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) definisce in automatico l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d'aiuto:

- Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 2. Intensità di aiuto media: persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 3. Intensità di aiuto alta: persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di

- forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 4. Altro aiuto: persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel Mercato del Lavoro (occupati).

La Fascia 4 è esclusivamente dedicata ai lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) e i lavoratori che si apprestano a fruire dell'ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.

La persona, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l'Operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.

L'operatore è tenuto ad erogare ai destinatari, a titolo gratuito, i servizi di base funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze della persona. L'operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) dei servizi di formazione e lavoro, selezionati dalla sezione "Offerta dei servizi al Lavoro" e/o "Offerta Formativa" del sistema informativo e coerenti con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia (Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai D.d.u.o. del 26 settembre 2013 n.8617 e D.d.u.o. del 19 febbraio 2013 n. 1355).

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio, di seguito indicati:

credito  
e  
finanza

Area di servizi	Servizi	Max fascia 1 Intensità di aiuto bassa	Mas fascia 2 Intensità di aiuto media	Max fascia 3 Intensità di aiuto alta	Max fascia 4 Altro aiuto
A) Servizi di base	Accoglienza e accesso ai servizi Colloquio specialistico Definizione del percorso	-	-	-	-
B) Accoglienza e orientamento	Bilancio delle competenze/ Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità Creazione rete di sostegno Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro Accompagnamento continuo	210,00	450,00	665,00	-
C) Consolidamento competenze	Coaching Formazione Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience Certificazione delle competenze	1.000,00	1.200,00	1.350,00	2.000,00
D) Inserimento lavorativo	Inserimento e avvio al lavoro	740,00	1.300,00	1.835,00	-
E) Altri interventi	Autoimprenditorialità	2.510,00	3.250,00	3.860,00	-
TOTALE	per percorsi di inserimento (A+B+C+D)	1.950,00	2.950,00	3.850,00	2.000,00
	per percorsi di Autoimprenditorialità (A+B+C+E)	3.720,00	4.900,00	5.875,00	

La Dote attivata dai destinatari in fascia 1-2-3 deve sempre contenere un servizio riconosciuto a risultato (inserimento lavorativo o autoimprenditorialità).

I destinatari non devono partecipare finanziariamente alla Dote e l'operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già finanziate da Regione Lombardia nell'ambito della Dote.

Per i soggetti in Fascia 1 e 2, i servizi formativi sono condizionati all'attivazione di un tirocinio extracurricolare o alla sottoscrizione di un contratto di lavoro utile al riconoscimento del risultato occupazionale.

I Servizi formativi potranno essere inseriti nel PIP, quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio o della sottoscrizione del contratto, fermo restando che potranno essere liquidati solo a seguito dell'inserimento del codice COB relati-

vo al tirocinio o al contratto della durata minima prevista e riconosciuti entro il periodo di validità della dote. La durata minima del tirocinio è di 60 giorni. La durata minima del contratto di lavoro è di 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse.

Per i soggetti in Fascia 3 i servizi formativi sono sempre ammessi.

I soggetti occupati in Fascia 4 possono fruire dei soli servizi di formazione connessi a periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) o sospensione senza possibilità di rinnovo, a seguito di accordi di Cassa integrazione guadagni in deroga.

I servizi di formazione devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro. È esclusa la formazione continua.

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusiva-

mente i percorsi di cui all'allegato A all'Avviso. Il coaching è ammesso solo per i soggetti in Fascia 3.

### Incentivi alle imprese

Alle imprese che effettuano assunzioni ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro, sono riconosciuti i seguenti incentivi:

A) Incentivi alle imprese che assumono:

- Disoccupati da oltre 12 mesi;
- Disoccupati da oltre 6 mesi, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- Lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano

esuberi, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;

- Giovani fino a 29 anni compiuti, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. CE n.800/08.

- B) Incentivi alle imprese che assumono ex dirigenti che abbiano un'età superiore ai 50 anni e/o non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il contratto deve prevedere la qualifica dirigenziale.

L'incentivo ha un valore massimo di € 5.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 10.000 per i contratti tempo indeterminato ed è erogato in regime di esenzione ex Reg. CE n. 800/08.

- C) Incentivi alle imprese sociali costituite ai sensi della L. 118/05 e del D.Lgs. 155/06 da un imprenditore che abbia concluso un percorso di auto-imprenditorialità, per l'assunzione di lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e/o in mobilità ordinaria e in deroga. L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti a tempo indeterminato ed è erogato in regime "de minimis" ex Reg. CE n. 1998/06. Il contributo è ammissibile solo se il

rapporto di lavoro si instaura tra impresa e lavoratore e non è finalizzato alla somministrazione.

#### Procedure e termini

La domanda di Dote può essere presentata a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Gefo a partire dal 21 ottobre 2013.

La domanda di concessione dell'incentivo per l'assunzione può essere presentata dal 23 gennaio 2014 e non oltre il 30 giugno 2014.

#### Riferimenti normativi

- D.d.u.o. n. 9308/13 (BURL n. 42 del 18/10/2013, pag. 25).

- D.d.u.o. n. 9254/2013 Attuazione della d.g.r. n. X/555 del 2 agosto 2013 recante: "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della Dote unica lavoro", approvazione del "Manuale unico di gestione della dote". (BURL N.42 DEL 21/10/2013, PAG.25)

energia  
e  
ambiente

## ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, ha approvato con **delibera n. 2 dell'11 settembre 2013**, il nuovo "Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo".

Il regolamento disciplina le modalità di trasmissione e gestione telematica delle domande e delle comunicazioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle visure, degli elenchi e delle certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo di cui agli articoli 6, comma 2, lettera h) e 21, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile

1998, n. 406.

Con la deliberazione in oggetto viene abrogata la precedente deliberazione del 2 ottobre 2007, n. 2, e vengono introdotte nuove definizioni, tra cui:

- il dispositivo elettronico di firma digitale;
- la posta elettronica certificata;
- la copia informatica semplice.

Si segnalano in particolare alcune disposizioni:

- l'**articolo 4**: che indica che le domande e le comunicazioni sono trasmesse alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo in formato elettronico dal legale

rappresentante dell'impresa o dal soggetto legittimato, utilizzando il servizio di compilazione e trasmissione telematica le cui modalità di accesso sono pubblicate nel portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

- L'**articolo 5**: in cui si sottolinea che, in caso di mancata disponibilità del servizio web per un periodo superiore alle tre ore consecutive, il legale rappresentante dell'impresa o il soggetto legittimato possa trasmettere, anche a mezzo fax, alla competente Sezione dell'Albo il modulo, stampato su carta e sottoscritto

con firma autografa, unitamente a una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto sulla documentazione amministrativa, attestante i motivi della mancata disponibilità del servizio web. Entro e non oltre cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, il soggetto legittimato deve trasmettere la domanda o la comunicazione completa dei

relativi documenti con le modalità telematiche comunicando gli estremi del protocollo assegnato comunicando gli estremi del protocollo assegnato.

- **L'articolo 11:** che stabilisce che l'ufficio competente rilascia con tecniche telematiche visure, elenchi e certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera h), e 21, comma 2, del de-

creto ministeriale. Le visure, gli elenchi e le certificazioni sono rilasciati sulla base delle informazioni contenute nei provvedimenti deliberati dalla Sezione regionale o provinciale. Per garantire la tempestività della trasmissione delle visure, degli elenchi e delle certificazioni su tutto il territorio nazionale ciascun ufficio si avvale del sistema informatico delle Camere di commercio.

## CONVERSIONE DECRETO LEGGE VALORE CULTURA

È stato convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 concernente Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, cosiddetto Valore-Cultura (G.U. 8 ottobre 2013, n. 236).

Il decreto rappresenta il primo provvedimento interamente dedicato al settore culturale da quasi trenta anni, ma interviene per porre rimedio a situazioni altamente problematiche, quali Pompei, Reggia di Caserta e Fondazioni lirico-sinfoniche, senza dare prospettive di sviluppo al settore.

Si precisa inoltre che, a dispetto del titolo, il provvedimento non contiene disposizione specifiche sul turismo.

Di seguito si segnalano le principali disposizioni di interesse.

### 1. Locazione di beni immobili di proprietà dello Stato ed Enti Locali

L'articolo 6 è dedicato alla realizzazione di centri di produzione artisti-

ca, nonché di musica e danza contemporanea. Con tale norma, il MI-BACT è chiamato entro il 30 giugno di ogni anno ad individuare i beni immobili di proprietà dello Stato (inclusi i beni confiscati alla mafia) che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. I beni sono concessi per un periodo non inferiore ai 10 anni ad un canone mensile simbolico non superiore ai 150 €, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, tramite bando pubblico. I soggetti beneficiari devono dimostrare che soci o associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. Le entrate derivanti dalla locazione alimenteranno un Fondo destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria in proporzione alle spese sostenute.

Regioni, Province e Comuni possono utilizzare le stesse modalità per dare in locazione immobili di loro proprietà, su richiesta di cooperative ed associazioni di artisti.

### 2. Interventi in materia di spettacolo dal vivo

L'art. 9, comma 1, sancisce la revisione del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo. Il Ministro entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione, ridetermina i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. Inoltre, gli enti ed organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo, sono tenuti, secondo l'art. 9, comma 2, a pubblicare ed aggiornare informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione e consulenza (estremi atto conferimento incarico; curriculum vitae; compensi).

Vengono infine soppressi, con l'articolo 9, comma 4, i fondi per

settori

l'adeguamento strutturale e rinnovo arredi di sale teatrali e musicali, di fatto non più utilizzati.

### 3. Misure in favore della lettura

L'art. 4, comma 1, amplia le ipotesi in cui l'esecuzione di un'opera non è considerata pubblica, e quindi non sono dovuti i diritti d'autore, inserendo anche i musei, gli archivi e le biblioteche pubblici, se l'esecuzione è fatta a fini esclusivi di produzione culturale e di valorizzazione dell'opera. Il comma 4-ter del medesimo articolo abroga la lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della legge 128/2011 che prevedeva la possibilità di vendita di libri con un prezzo scontato fino ad un massimo del 20% in favore di Onlus, centri di formazione, centri di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università.

### 4. Misure per favorire le donazioni al settore dei beni ed attività culturali

L'articolo 12 intende agevolare la diffusione delle donazioni di modico valore (entro i diecimila euro) destinate ai beni e alle attività culturali. Il Ministro deve emanare entro novanta giorni un decreto per definire le modalità di acquisizione delle donazioni, ispirandosi a criteri di: semplificazione ed esclusione di oneri per il privato che effettua la donazione; garanzia di destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donatore; piena pubblicità delle donazioni e del loro impiego; garantire la tracciabilità delle donazioni effettuate.

### 5. Tax credit per il cinema

L'articolo 8 dispone che dal 1 gennaio 2014 il tax credit introdotto dall'art. 1, comma 325 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è reso permanente ed è esteso anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Il limite di spesa complessivo per tale beneficio è di 110 milioni di euro per anno. Si precisa che tale beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, che sarà richiesta dal Mibact.

Tra gli **altri interventi rilevanti** per il settore si segnalano i seguenti.

Si vara il **programma straordinario di inventariazione e digitalizzazione** (art.2 comma 2) ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento dovrà essere emanato un bando per la selezione di 500 giovani (under 35) che verranno formati e lavoreranno alla catalogazione presso gli istituti ed i luoghi della cultura statali.

Inoltre, con l'art.4, comma 4 quater, vengono destinati **1,3 milioni di euro ai contributi diretti da destinare alle istituzioni culturali** comprese nella tabella degli istituti culturali redatta dal MIBACT ai sensi dell'art. 1 legge 534/1996.

Vengono introdotte una serie di misure in ambito di **tutela e promozione del patrimonio dell'Unesco**, con il riconoscimento di **attività commerciali tradizionali** quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni internazionali (art. 2 bis) e si stanziavano con l'articolo 3 bis 400 mila euro

per l'organizzazione nel 2014 a Firenze del Forum Unesco sulla cultura e le industrie culturali.

L'articolo 4 ter riconosce il valore storico e culturale del **Carnevale** e delle attività e manifestazioni ad esso collegate.

L'articolo 4 comma 1 sancisce che non è considerata pubblica **la recitazione di opere letterarie**, effettuata senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini della promozione e valorizzazione delle opere come da accordi tra SIAE-MIBAC.

L'articolo 7 introduce un **credito di imposta per le imprese musicali** ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo esistenti almeno dal 1 gennaio 2012 nell'ordine del 30% delle spese sostenute per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali (se opere prime o seconde), nei limiti di 200mila euro in un triennio. Le risorse disponibili per gli anni 2014-16 ammontano a 4,5 milioni di euro annui.

Per quanto stabilito con l'articolo 10 non si applicano ad enti ed organismi anche di diritto privato, che operano nel **settore dei beni e delle attività culturali e del Turismo**, gli effetti previsti dalle norme sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art. 6 commi 8 e 12, del decreto legge 78/2010). Si riduce inoltre il taglio previsto dalla riduzione dei costi intermedi della pubblica amministrazione dell'art. 8 comma 3 del decreto legge 95/2012, che passa dal 10% all'8%.

settori

# UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

## Q U E S I T O

**La nostra cooperativa sociale ha percepito in questo periodo la somma spettante, a titolo di 5 per mille. Si chiede quali siano gli ulteriori adempimenti cui è eventualmente soggetta la cooperativa.**

### --- RISPOSTA ---

Come noto, il legislatore ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di destinare una parte dell'Irpef, nella misura del 5 per mille, a favore di soggetti che svolgono attività socialmente ed eticamente meritorie, soggetti tra i quali sono comprese le cooperative sociali, considerate Onlus "di diritto", ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/97.

A garanzia della corretta gestione delle somme affidate alle Onlus da parte dei contribuenti, è prevista una forma di controllo, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività che si esplica concretamente attraverso l'obbligo imposto ai soggetti beneficiari del 5 per mille di predisporre un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, entro un anno dalla percezione delle somme.

Nell'ambito di tali documenti, i soggetti interessati sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e det-

tagliato, l'impiego delle somme percepite; in caso di omessa redazione nei tempi e nelle modalità previste, la legge prevede il recupero della somma erogata.

Ai fini della corretta redazione del documento in questione, occorre fare riferimento alle linee guida predisposte dal Ministero del Lavoro, aggiornate da ultimo nello scorso mese di luglio 2013 e disponibili sul sito internet di riferimento, linee guida che forniscono utili elementi per la stesura del rendiconto, oltre che concreti esempi di compilazione.

Il modello di rendiconto si compone essenzialmente di due parti. Nella prima devono essere indicate le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto beneficiario, oltre ad ulteriori dati che rendono l'ente raggiungibile da parte delle Amministrazioni competenti. Il cuore del modello è però la seconda parte, nella quale vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita.

La documentazione così redatta sarà da trasmettere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per consentirne il controllo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Nel caso in cui l'importo ricevuto risulti di ammontare inferiore ad € 20.000, è previsto l'invio solo su richiesta dell'Amministrazione, permanendo peraltro l'obbligo di conservazione del rendiconto e della documentazione relativa per un periodo di almeno 10 anni.

Per le cooperative sociali, è di particolare interesse la previsione che rende superflua la redazione del rendiconto nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale. A tale proposito, nelle linee guida sopra ricordate sono comunque previsti specifici adempimenti, a seconda che il bilancio sociale sia pubblicato, o meno, sul sito internet dell'ente.

**Maurizio Magnavini**

una  
domanda  
a...

# Il salto dei giovani

Costituito il gruppo Giovani Imprenditori Cooperativi di Confcooperative

Nel novembre 2012 la Confederazione Cooperative Italiane ha istituito il gruppo nazionale dei Giovani Imprenditori Cooperativi. Il processo che ha permesso la creazione di questo gruppo è servito da stimolo per i territori, che recentemente stanno dando vita a vari gruppi di Giovani Imprenditori Cooperativi regionali, costituiti tutti da persone under 35. Inoltre, nel 2013, Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative, ha invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale i 2 Portavoce dei Giovani Imprenditori Cooperativi offrendo loro la possibilità di esprimere opinioni e proposte. Così il gruppo nazionale dei Giovani Imprenditori Cooperativi ha l'opportunità di affiancare i dirigenti nazionali di Confcooperative e di dialogare con le istituzioni nazionali e con gli altri gruppi imprenditoriali giovanili.

Per esempio, il 4 luglio 2013, c'è stato un importante incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato il quale ha chiesto ai rappresentanti di tutte le organizzazioni imprenditoriali giovanili presenti (Confindustria, Confapi e ANCE per l'industria, Confcommercio e Confesercenti per il commercio, Confartigianato e

CNA per l'artigianato, Confagricoltura, AGIA, Coldiretti per l'agricoltura, Confcooperative e Legacoop per le cooperative) di contribuire direttamente, di collaborare innanzitutto fra loro e, in secondo luogo, con le istituzioni per individuare le maggiori criticità e le nuove questioni da risolvere in modo da far pervenire nuove proposte al Ministero attraverso il Tavolo Giovani Imprenditori. I giovani di Confcooperative hanno espresso la necessità di confermare l'IVA al 4% per prestazioni sociosanitarie. Oltre a questo, nell'incontro si è parlato della necessità di valorizzare l'importanza del Servizio Civile Nazionale che, quando è svolto nelle cooperative sociali, offre, nel 40% dei casi, la concreta possibilità di trovare un lavoro nelle reti delle stesse. Oltre a rappresentare la realtà cooperativa nazionale davanti alle maggiori istituzioni ed avere la responsabilità di portare alla luce criticità e proposte, il gruppo nazionale dei Giovani imprenditori Cooperativi di Confcooperative ha anche altri compiti. Per esempio, deve coordinare le molteplici attività svolte dai gruppi regionali, facendo emergere e raccogliendo le varie esi-



genze; individuare casi di eccellenza imprenditoriale giovanile in ogni regione con l'obiettivo di dare visibilità e spazio e infine dare centralità assoluta alla nuova cooperazione e all'innovazione cooperativa, di prodotto e di processo.

Il 2 e il 3 dicembre scorso a Roma si è svolto l'evento dei Giovani Imprenditori Cooperativi **OOP!**. **OOP!** sta per COOP che sta per cooperativa, cooperazione, cooperare, cooperatore, cooperatrice, cooperante... Ma **OOP!** sta anche per **salto, movimento in avanti, sguardo verso il futuro, ricerca di nuove prospettive**. Questo è esattamente quello che i Giovani Imprenditori Cooperativi di Confcooperative stanno cercando di fare anche con questo primo evento partecipativo, nato dalla volontà di incontrarsi, conoscersi, dialogare e portare sul tavolo temi, questioni e prospettive sulla cooperazione nel mondo giovanile e non solo. Nel corso dell'in-



contro c'è stato un confronto con alcuni ospiti sulle tematiche quali innovazione, autoimprenditorialità, internazionalizzazione, cooperazione come modello organizzativo, costruzione di reti e democrazia collaborativa. Evento durante il quale si è continuata l'azione di raccolta delle storie cooperative, e dove è stato lanciato il concorso che definirà l'identità visiva del gruppo. È stato inoltre il gruppo dei Giovani Imprenditori Cooperativi che ha segnalato la

cooperativa ALDIA e la sua storia a We4Italy—innovatori di impresa, piattaforma online dove giovani imprenditori possono parlare liberamente delle loro esperienze, per farne un patrimonio di conoscenza e di idee da utilizzare al fine di sostenere le nuove tendenze economiche e imprenditoriali. A queste storie occorre aggiungere quelle scritte dalla redazione We4Italy, sulla base di interviste agli imprenditori segnalati come casi di successo. Questa piattaforma

ma è il risultato di un progetto di Unioncamere e si sta sempre più consolidando. Oltre alla visibilità a livello nazionale che We4Italy ha portato, a partire dal bell'articolo pubblicato il 4 luglio 2013, l'auspicio è quello che questa possa condurre ad un allargamento del portafoglio di servizi, a seguito della collaborazione con le altre realtà coinvolte.

*Matthia Affini*

*Portavoce gruppo nazionale  
dei Giovani Imprenditori  
Cooperativi di Confcooperative*



# OOP!

FATE IL NOSTRO LOGO

concorso di idee

Al via il bando per per l'ideazione del logo per i giovani imprenditori cooperativi di Confcooperative. Sei una cooperativa dove il presidente o amministratore delegato o amministratore unico è **under 35**? Oppure c'è una prevalenza di under 35 nel CdA o nella base sociale?

Partecipa per dare ai giovani un logo che dia un'identificazione chiara e una sicura riconoscibilità. C'è tempo fino al 12 gennaio 2014.



# In costante aumento la base sociale di Power Energia

È la cooperativa di utenza per la fornitura di energia elettrica e gas promossa da Confcooperative

Prosegue senza sosta la crescita di **Power Energia**: grazie all'adesione di 32 nuove importanti realtà economiche, infatti, la base della cooperativa promossa da Confcooperative per la fornitura di energia elettrica e gas comprende oggi 515 soci, di cui 271 hanno natura cooperativa. Tra questi ultimi rientra anche il **Consorzio della Castagna di Vallecammonica** di Paspardo (BS), che in qualità di **500° socio è stato premiato con uno sconto di**

**500 euro** nella fornitura.

“Abbiamo scelto di aderire a Power Energia – dichiara il vicepresidente del Consorzio, **Giovanni Salari** – in quanto ci sembrava lo strumento ideale per ottenere importanti risparmi, grazie ai prezzi estremamente vantaggiosi, e per ricevere servizi di assistenza rapidi ed efficienti, in grado di rispondere puntualmente a tutte le nostre esigenze”. “I prezzi competitivi, le fatture trasparenti e i servizi personalizzati – afferma

**Cristian Golinelli, presidente di Power Energia** – stanno contribuendo in maniera significativa alla crescita costante della nostra società che rappresenta oggi un importante punto di riferimento, a livello nazionale, per il mondo cooperativo e non”. Attualmente, la cooperativa opera in 54 province distribuite in 13 regioni. Complessiva-

mente, alla fine del 2013 Power Energia avrà erogato ai propri soci 90 milioni di kilowattora di energia elettrica garantendo un risparmio medio del 12% rispetto al mercato nazionale (con punte del 30%) e 1,5 milioni di metri cubi di gas con un risparmio medio del 15% e punte del 25%.

“La possibilità di risparmiare offerta dalla nostra società – sottolinea Golinelli – deriva dalla capacità di aggregare i consumi di soggetti economici diversi ma legati da rapporti sociali ed imprenditoriali attraverso la formula del contratto cumulato, strumento ideale per i consorzi e le cooperative”. “Uno degli elementi distintivi e vincenti di Power Energia, infatti, – conclude Golinelli – è senza dubbio la forma cooperativa. Un modello particolarmente adatto a cogliere e gestire tutte le opportunità nate con la liberalizzazione del mercato dell'energia ponendosi contemporaneamente dalla parte di chi consuma e di chi provvede alla fornitura dell'energia elettrica e del gas, tutelando in questo modo gli interessi delle imprese socie consumatrici”.



# Vita da Coworking

Martedì è passato Marco, voleva capire come sfruttare lo spazio del coworking per il suo lavoro. Lui è metà programmatore e metà fotografo, fondatore dell'associazione *Nessuno[Press]*. Abbiamo parlato un po' e lui ha scaricato dall'auto qualche sua fotografia e me le ha lasciate per riempire le pareti dello spazio... gentilissimo!! Ha detto che le fotografie sono fatte per essere guardate e qui di sicuro qualcuno le guarderà! Non gli ho offerto nemmeno un caffè, però gli ho offerto un baratto: una card di accesso al coworking in cambio di un po' di scatti dello spazio che servono per il nostro sito internet!

Credo che Marco sia uscito avendo capito il valore del coworking e con un incarico da parte di una coworker grafica, che origliando la nostra conversazione, ha trovato il programmatore di cui aveva bisogno!! All'inizio del mese si è aggiunta una nuova coworker, Mariateresa di Blulinda, che così ha conosciuto Cristina Ferretti di Donald & Company, che invece lavora qui da luglio. Una è specializzata in strategie di marketing e l'altra è una grafica. Mariateresa ha una commessa da sviluppare e oggi, sedute al tavolo, stanno confrontandosi sulle proposte da fare al cliente. Cristina ha preso un lavoro da Mariateresa!

Piera Cristiani, coworker della Fabbrica dei Mestieri, anche lei ha una doppia vita! Sbriga pratiche per studi di avvocati, e nel frattempo coltiva la sua grande passione per l'arte contemporanea gestendo il suo blog "Campiture". Abbiamo sfruttato la sua competenza per fare un incontro che illustrasse agli interessati le mostre da visitare tra Brescia e Milano! Storie di coworking! Ogni giorno succede qualcosa di bello, ogni giorno incontri persone diverse, ogni giorno la tua mente si estende oltre a dove avevi pensato di arrivare...

*Francesca e Ombretta  
La Fabbrica dei mestieri*

## ALZARE LA TESTA DALLA PROPRIA SCRIVANIA

L'appuntamento annuale con i collaboratori di Confcooperative Brescia e delle società controllate si è tenuto quest'anno a Pavia. È stata l'occasione per avvicinare e conoscere Confcooperative Pavia e il suo centro servizi Uniservice, con il quale è in corso da tempo un percorso di collaborazione al termine del quale, dal 2014 dovrebbe seguire l'integrazione in Assocoop Srl. L'occasione per conoscere altre realtà e livelli organizzativi del sistema Confcooperative ha contraddistinto la scelta dell'incontro annuale con il personale negli ultimi 5 anni: Roma 2009, Bruxelles 2011 e Pavia 2013, visita alla Cooperative Agricam nel 2010 e al Circolo Vela Gargnano nel 2012.



L'obiettivo di queste iniziative intende trarre due dimensioni, una di carattere che potrei definire "aziendale" ed una di "senso" dell'agire in un sistema, quale il nostro, di rappresentanza e servizi rivolto alle Imprese Cooperative.

Oggi per risultare utili nel nostro lavoro non è sufficiente la sola competenza professionale, ma è sempre più indispensabile muoversi come una squadra, compatta e coesa, consapevole e pronta a intervenire con modularità, ma anche a cono-

scenza di quanto sta avvenendo dentro e fuori la struttura organizzativa.

In questa chiave dev'essere colto lo spirito con il quale a cadenza periodica tutto il personale viene riunito per vivere insieme non la quotidianità che a volte tutti sovrasta, ma la prospettiva entro la quale si opera e agisce.

Lo stare insieme superando le barriere a volte invisibili che separano uffici, piani e società, riscoprendo il piacere di stare insieme fra colleghi ritengo aiuti a lavorare meglio, consentendo di alzare la testa dalla propria scrivania e sentendosi parte di un progetto più ampio.

*Federico Gorini*

# Cosa succede?

Rinnovo cariche sociali in seno alla cooperativa sociale **RAPHAEL**, con sede a Clusane d'Iseo. Nuovo presidente della cooperativa è Roberto Marcelli, che succede a Dario Pedretti. Beatrice Tedeschi ha assunto la carica di consigliere delegato.

Avviata nello scorso mese di settembre la nuova attività di commercio al dettaglio di cose usate (abbigliamento, oggettistica ed accessori) in seno alla cooperativa **LOGGETTA INSIEME**, con sede a Bagnolo Mella, cooperativa impegnata nello svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Cambio al vertice nella cooperativa agricola **EFFECIESSE FILIERA COOPERATIVA SUI NICOLTORI**, con sede a Montichiari. Bettini Battista ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, succedendo a Roberto Antonioli.

Nuove attività in seno alla cooperativa sociale **IL GELSO**, con sede a Ghedi. Negli scorsi mesi sono state avviate due nuove attività, rispettivamente inerenti la produzione di borse tramite utilizzo di materiale da riciclo e la gestione di un eco-mercato (mercato dell'usato). In occasione dell'avvio delle attività citate, la cooperativa ha aperto due nuove unità locali, rispettivamente in Via Foscolo n. 50/B e in Via Artigianale n. 9, sempre a Ghedi.

Nominato il nuovo revisore legale dei conti nella cooperativa sociale **LA VELA**, con sede a Nave. L'assemblea tenutasi nello scorso mese di luglio ha nominato Claudia Fracassi, che succede nella carica ad Elena Parissenti.

Nuova unità operativa per la cooperativa sociale **IL GABBIANO** di Pontevico, che nello scorso mese di settembre ha comunicato l'avvio della gestione di una RSA a Vedano Olona (VA).

Inizio effettivo dell'attività per la cooperativa **COOPINNOVA**, che con l'inizio del mese di novembre ha avviato la nuova attività di produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione, unitamente all'attività di confezionamento di carne di pollame; l'attività viene svolta nell'unità locale di Rovato, Via S. Donato n. 107.

Alberto Arnoldi ha assunto la carica di Vice Presidente in seno alla cooperativa **FLOR-MERCATI** di Montichiari, in sostituzione di Luca Zanchi, dimissionario. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, che, per cooptazione, ha altresì nominato nuovo consigliere il socio Maurizio Aprili.

# Il rinnovo delle Federazioni

È ai nastri di partenza la stagione di rinnovo cariche delle Federazioni che ha la finalità di portare il sistema Confcooperative al confronto con la base associativa riprendendo i contenuti della discussione avviatasi con l'assemblea elettiva confederale del maggio dell'anno scorso, ulteriormente arricchita con le proposte e le indicazioni programmatiche assunte nella conferenza organizzativa celebratasi nel mese di aprile. L'appuntamento è quindi particolarmente significativo, sia perché consente un aggiornamento della condizione della cooperazione italiana nel contesto socio-economico attuale attraverso le specifiche visuali dell'articolato sistema delle Federazioni, sia perché favorisce l'elaborazione di ulteriori proposte d'innovazione e di sviluppo per il futuro del nostro sistema cooperativo.

Nell'ambito della conferenza organizzativa il tema delle Federazioni è stato oggetto di un approfondito dibattito. Il discorso, inizialmente, ha riguardato l'opportunità di avviare una revisione organizzativa delle Federazioni per aggiornare un modello, nato circa vent'anni fa, ai profondi cambiamenti intercorsi nel tessuto sociale ed economico del nostro paese ed alle mutate esigenze delle associate. Trasformazioni, peraltro, già

visibili osservando i principali ambiti di sviluppo delle cooperative nei diversi settori di intervento.

La cooperazione di abitazione è interrogata oggi da una domanda abitativa contrassegnata dai tratti di emergenza sociale e concentra l'attenzione sulle forme di housing sociale e sullo sviluppo dei servizi agli abitanti, basati sulle esperienze di condivisione nell'abitare e su proposte che integrino l'assegnazione della casa con altre funzioni della vita quotidiana e con l'impegno nei confronti degli altri soci e del quartiere. La cooperazione agroalimentare vede un'accresciuta attenzione ai temi del benessere e della responsabilità sociale, aumentando la propria attenzione allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, alla qualità e alla sicurezza del cibo, all'educazione alimentare ed all'innovazione della filiera produttiva. La cooperazione di lavoro è caratterizzata dall'aumento dell'articolazione e della differenziazione organizzativa mediante lo sviluppo del global service e dei servizi di terziario avanzato. La cooperazione in ambito sanitario, che ha visto la costituzione della neonata FederazioneSanità, si distingue per la forte evoluzione innovativa intersetto-



riale con l'obiettivo di creare servizi in grado di facilitare il riequilibrio tra ospedale e territorio, le garanzie di continuità assistenziali, l'integrazione socio-sanitaria, di migliorare la funzionalità delle strutture ricettive. La cooperazione sociale denota una significativa espansione degli indicatori di crescita e include nuove tipologie di servizi sia in campo socio assistenziale, educativo e sociosanitario sia nell'ambito dell'inserimento lavorativo. La cooperazione nei settori della cultura e del turismo ci mostra buone pratiche di intensa e reciproca integrazione, dove l'elemento culturale, che per natura ha sempre una dimensione collettiva e sociale, si collega a quello turistico, che esprime una dimensione economica, rappresentando uno stimolo forte, e per certi ver-

si, una condizione naturale per trasformare un bene collettivo come quello culturale in prodotto che può avere un mercato.

La discussione, partendo dalla lettura di queste differenziazioni evolutive delle tipologie cooperative, deve quindi considerare alcuni presupposti. In primis l'assunto che tra le organizzazioni comprendenti una molteplicità di settori nessuna fa a meno di articolazioni specifiche, alle quali non è realistico rinunciare nemmeno per Confcooperative. La riflessione, con riferimento al tema delle Federazioni nazionali esistenti, riguarda eventualmente il fatto che le stesse siano tutte da confermare o, piuttosto, sia opportuno operare alcune integrazioni in aggregazio-

ni dal valore strategico più ampio. Un ulteriore ragionamento, che coinvolge il livello regionale e tanto più quello subregionale, porta a considerare l'opportunità che le Federazioni siano costituite solo laddove vi sia un'effettiva necessità e potenzialità.

Durante la Conferenza organizzativa il Presidente Gardini ed i Vicepresidenti hanno interpretato le necessità di svi-

luppo delle cooperative come una sfida che le Federazioni possono perseguire con spirito aperto, costruttivo, realistico e senza prevenzione, riflettendo sull'adeguatezza degli attuali assetti organizzativi.

La missione primaria delle nostre Federazioni è il potenziamento economico delle aderenti. Dunque la loro efficienza ed utilità va misurata sulla capacità di promuovere, coordinare e valorizzare iniziative per lo sviluppo. Il contenuto prin-

**“La missione primaria delle nostre Federazioni è il potenziamento economico delle aderenti. Dunque la loro efficienza ed utilità va misurata sulla capacità di promuovere, coordinare e valorizzare iniziative per lo sviluppo”**

cipale che emerge dalla domanda dei cittadini e che impegna le Federazioni alla ricerca di risposte per rinnovare la vocazione mutualistica della cooperazione, riguarda la centralità della persona e la declinazione dei suoi bisogni, nella sfera del cibo, del lavoro, del benessere, dell'abitare. La costruzione della risposta richiede un approccio basato su interventi complessi ed investimenti intersettoriali. Emerge la

richiesta di un maggiore intervento orizzontale, concentrato su progettualità trasversali sulle quali si inserisce l'impegno delle Federazioni in termini di elaborazione progettuale e di protagonismo partecipativo. In questo mandato le Federazioni dovranno mettersi alla prova sulla capacità di intrecciare collaborazioni aperte, flessibili, agili, che mettano sempre al primo posto il vantaggio delle aderenti. Le iniziative che si realizzeranno tra le Federazio-

ni nel prossimo mandato saranno almeno altrettanto importanti per le cooperative di quelle che si realizzeranno all'interno di ciascuna Federazione.

Alcune linee di sviluppo sono già delineabili, riguardano i temi della nuova imprenditoria, dello start up di imprese giovanili, le opportunità progettuali

d'innovazione. L'innesto di idee che le nostre Federazioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, contribuiranno a elaborare nei lavori congressuali, rappresenterà senz'altro il migliore presupposto per sviluppare, durante il prossimo mandato, le più interessanti iniziative per il futuro della cooperazione.

**Vincenzo Mannino**

*Segretario Generale Confcooperative*